SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 44

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 23 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

Ministero della salute

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. **21**.

Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazione nel settore finanziario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 ed, in particolare, l'articolo 1 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, la lettera h-*quinquies*) è soppressa;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera *d)*, le parole: «i titolari di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

c) la rubrica del Capo III del Titolo II è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni nelle banche»;

d) all'articolo 19:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.»;

3) al comma 4 la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate ai commi 1 e 2»;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.»;

5) al comma 8 dopo le parole: «nei commi 1» è inserita la seguente: «, 2»;

6) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

e) all'articolo 20:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.»;

2) al comma 2, le parole: «entro cinque giorni dalla stipulazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dal momento di accertamento delle circostanze che ne rivelano l'esistenza» sono soppresse;

3) al comma 3 dopo le parole: «determina altresì le modalità» sono inserite le seguenti: «e i termini»;

f) all'articolo 22:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni indirette e acquisti di concerto»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'articolo 19.»;

g) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.»;

h) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate all'articolo 19»;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 3, le parole: «eccedenti il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «eccedenti le soglie indicate all'articolo 19, comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

i) all'articolo 65, comma 1, lettera *h)*, le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6,» sono soppresse;

l) all'articolo 96-*bis*, comma 4, lettera *i)*, le parole: «di partecipazioni rilevanti ai fini dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 19»;

m) all'articolo 108, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

n) all'articolo 110, comma 1, la parola: «rilevanti» è soppressa;

o) all'articolo 114-*ter*, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 19, commi 6 e 7» sono soppresse;

p) all'articolo 114-*quater*, comma 1, le parole: «, fatta eccezione per l'articolo 19, commi 6 e 7,» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al comma 1, le parole: «di partecipazioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1,»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 15, per le SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.»;

3) al comma 3, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

4) al comma 4, le parole: «il limite stabilito ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie previste dall'articolo 15, comma 1»;

5) al comma 7, le parole: «dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 15, comma 1»;

b) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Partecipazioni»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.»;

3) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera *c)*, l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;

4) al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

5) al comma 5, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;»; alla lettera *c)* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2»;

c) all'articolo 19, comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente: «*g)* i titolari delle partecipazioni indicate nell'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;

d) all'articolo 34, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;

e) all'articolo 43, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;»;

f) all'articolo 43-*bis*, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2;».

Art. 3.

Modifiche alla legge 10 ottobre 1990, n. 287

1. All'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il comma 5 è abrogato.

Art. 4.

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al codice delle Assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *oo)* è abrogata;

b) all'articolo 14, comma 1, lettera *e)*, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;

c) all'articolo 59, comma 1, lettera *e)*, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti «indicate dall'articolo 68»;

d) all'articolo 68, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.»;

e) all'articolo 68, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione»;

f) all'articolo 68, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis* Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.»;

g) all'articolo 68, comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate nei commi 1 e 2»;

h) all'articolo 68, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 77; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'articolo 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.»;

i) All'articolo 68 dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-*bis*, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'articolo 204, comma 1, lettere *b)* o *c)*, ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'articolo 204, commi 2 e 3.»;

l) all'articolo 68 il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.»;

m) all'articolo 69, comma 1, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;

n) all'articolo 70 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa

cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione»;

o) all'articolo 70, comma 2, dopo le parole: «accordo stesso» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.»;

p) all'articolo 75, comma 1, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;

q) all'articolo 77, comma 1, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;

r) all'articolo 77 il comma 2 è abrogato;

s) all'articolo 77, comma 3, le parole: «il suddetto limite» sono sostituite dalle seguenti: «le soglie di cui al comma 1»

t) all'articolo 77, comma 4, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

u) all'articolo 79, comma 4, la parola: «rilevanti» è sostituita dalle seguenti: «indicate dall'articolo 68»;

v) all'articolo 188, comma 3, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;

z) all'articolo 197, comma 3, la parola: «rilevante» è sostituita dalle seguenti: «indicata dall'articolo 68»;

aa) la rubrica dell'articolo 204 è sostituita dalla seguente: «(Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione)»;

bb) all'articolo 204 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:

a) una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'articolo 1-*bis*, punto 2, della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;

b) un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera *a)*;

c) una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera *a)*.»;

cc) all'articolo 204, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«1-*bis*. L'ISVAP scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.

2-*bis*. L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.».

Art. 5.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Restano abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Al comma 8-*bis* del medesimo articolo 19, le parole: «e il divieto previsto dal comma 6» restano soppresse.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento dei compiti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— L'art. 1 e l'allegato B, della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 2009, n. 161 S.O. così recitano:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).* — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.».

«Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario;

2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;

2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture;

2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione);

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione ed impiego (rifusione);

2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (rifusione);

2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire);

2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che modifica la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, le sue direttive particolari e le direttive del Consiglio 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni sull'attuazione pratica;

2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate;

2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne;

2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario;

2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti

preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità;

2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE;

2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive;

2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici;

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (versione codificata);

2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi;

2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE;

2008/49/CE della Commissione, del 16 aprile 2008, recante modifica dell'allegato II della direttiva 2004/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per l'effettuazione delle ispezioni a terra sugli aeromobili che utilizzano aeroporti comunitari;

2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino);

2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione);

2008/59/CE del Consiglio, del 12 giugno 2008, che adegua la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna a motivo dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania;

2008/63/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, relativa alla concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni;

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini;

2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE;

2008/87/CE della Commissione, del 22 settembre 2008, che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (rifusione);

2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

2008/100/CE della Commissione, del 28 ottobre 2008, che modifica la direttiva 90/496/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari per quanto riguarda le razioni giornaliere raccomandate, i coefficienti di conversione per il calcolo del valore energetico e le definizioni;

2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie;

2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE.»

La direttiva 2007/44/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 21 settembre 2007, n. L 247.

La direttiva 92/49/CEE è pubblicata nella G.U.C.E. 11 agosto 1992, n. L 228.

La direttiva 2002/83/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345.

La direttiva 2004/39/CE, è pubblicata nella G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 145.

La direttiva 2005/68/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 323.

La direttiva 2006/48/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2006, n. L 177.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1993, n. 230, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 (*Definizioni*).— 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione:

a) «autorità creditizie» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia;

b) «banca» indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria;

c) «CICR» indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

d) «CONSOB» indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d-*bis*) «COVIP» indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione;

e) «ISVAP» indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) «UIC» indica l'Ufficio italiano dei cambi;

g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro della Comunità europea;

g-*bis*) «Stato d'origine» indica lo Stato comunitario in cui la banca è stata autorizzata all'esercizio dell'attività;

g-*ter*) «Stato ospitante» indica lo Stato comunitario nel quale la banca ha una succursale o presta servizi;

h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non membro della Comunità europea;

i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

l) «autorità competenti» indica, a seconda dei casi, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari;

m) «Ministro dell'economia e delle finanze » indica il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per:

a) «banca italiana»: la banca avente sede legale in Italia;

b) «banca comunitaria»: la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia;

c) «banca extracomunitaria»: la banca avente sede legale in uno Stato extracomunitario;

d) «banche autorizzate in Italia»: le banche italiane e le succursali in Italia di banche extracomunitarie;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività della banca;

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»: le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);

3) leasing finanziario;

4) servizi di pagamento;

5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito);

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:

strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.);

cambi;

strumenti finanziari a termine e opzioni;

contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse;

valori mobiliari;

8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;

9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;

13) servizi di informazione commerciale;

14) locazione di cassette di sicurezza;

15) altre attività che, in virtù delle misure di adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunità europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'art. 106;

h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca;

2) è controllato dalla banca;

3) è controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca;

4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

5) è partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto;

h-*bis*) «istituti di moneta elettronica»: le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica;

h-*ter*) «moneta elettronica»: un valore monetario rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia memorizzato su un dispositivo elettronico, emesso previa ricezione di fondi di valore non inferiore al valore monetario emesso e accettato come mezzo di pagamento da soggetti diversi dall'emittente;

h-*quater*) 'partecipazioni': le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

h-*quinquies*) (soppressa).

3. La Banca d'Italia, può ulteriormente qualificare, in conformità delle deliberazioni del CICR, la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera *h)*, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

3-*bis*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti;

3-*ter*. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti.».

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 (*Autorizzazione all'attività bancaria*).—1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;

a-*bis*) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;

b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;

c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;

d) i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 25 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 19;

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'art. 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-*bis*. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione del comma 1.

4. Lo stabilimento in Italia della prima succursale di una banca extracomunitaria è autorizzato dalla Banca d'Italia, sentito il Ministero degli affari esteri, subordinatamente al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*. L'autorizzazione è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.».

— Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Autorizzazioni)*.— 1. *La Banca d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo in una banca di partecipazioni che compoLa Banca d'Italia autorizza preventivamente rtano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla banca stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.*

2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunge o supera il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo sulla banca stessa.

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.

4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni *indicate ai*

commi 1 e 2 spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 25; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 26 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità della banca di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza. L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione può essere sospesa o revocata se vengono meno o si modificano i presupposti e le condizioni per il suo rilascio.

6.

7.

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1, 2 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione.

8-*bis*. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.

9. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del presente articolo, e in particolare disciplina le modalità e i termini del procedimento di valutazione di cui al comma 5, i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi, e i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.».

— Il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto,così recita:

«Art. 20 (*Obblighi di comunicazione*). — *1. La Banca d'Italia stabilisce, a fini informativi, obblighi di comunicazione in ordine a operazioni di acquisto o cessione di partecipazioni in banche.*

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, compresi quelli aventi forma di associazione, che regola o da cui comunque possa derivare l'esercizio concertato del voto in una banca, anche cooperativa, o in una società che la controlla deve essere comunicato alla Banca d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della banca o della società cui l'accordo si riferisce. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la Banca d'Italia può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso.

3. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal titolare della partecipazione. La Banca d'Italia determina altresì le modalità e *i termini* delle comunicazioni previste dal comma 2.

4. La Banca d'Italia, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati.».

— Il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 22 (*Partecipazioni indirette e acquisti di concerto*). — 1. Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV del presente Titolo si considerano anche le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

1-bis *Ai fini dell'applicazione dei capi III e IV si considera anche l'acquisizione di partecipazione da parte di più soggetti che, in base ad accordi in qualsiasi forma conclusi, intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, raggiungono o superano le soglie indicate nell'art. 19.».*

— Il testo dell'art. 24 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 24 (*Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione).* — 1. Non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società inerenti alle partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, non possono essere altresì esercitati per le partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni previste dall'art. 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

3. *Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non sono state ottenute o sono state revocate devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia;*

3-*bis*. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».

— Il testo dell'art. 25 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 2. *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)* . — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, determina con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari *delle partecipazioni indicate all'art. 19.*

2. (*Abrogato*)

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni *eccedenti le soglie indicate all'art. 19, comma 1.* In caso di inosservanza, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal *comma 3* dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

— Il testo dell'art. 65 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 65 (*Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata*). — 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:

a) società appartenenti a un gruppo bancario;

b) società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate almeno per il 20% dalle società appartenenti a un gruppo bancario o da una singola banca;

c) società bancarie, finanziarie e strumentali non comprese in un gruppo bancario, ma controllate dalla persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario ovvero una singola banca;

d)

e)

f)

g)

h) società che, controllano almeno una banca;

i) società diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali quando siano controllate da una singola banca ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario ovvero soggetti indicati nella lettera *h)* detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

2. Nei confronti dei soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata resta ferma l'applicazione di norme specifiche in tema di controlli e di vigilanza, secondo la disciplina vigente.».

— Il testo dell'art. 96-*bis* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 96-*bis (Interventi)*. — 1. I sistemi di garanzia effettuano i rimborsi nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche autorizzate in Italia. Per le succursali di banche comunitarie operanti in Italia, che abbiano aderito in via integrativa a un sistema di garanzia italiano, i rimborsi hanno luogo nei casi in cui sia intervenuto il sistema di garanzia dello Stato di appartenenza. I sistemi di garanzia possono prevedere ulteriori casi e forme di intervento.

2. I sistemi di garanzia tutelano i depositanti delle succursali comunitarie delle banche italiane; essi possono altresì prevedere la tutela dei depositanti delle succursali extracomunitarie delle banche italiane.

3. Sono ammessi al rimborso i crediti relativi ai fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi o sotto altra forma, nonché agli assegni circolari e agli altri titoli di credito ad essi assimilabili.

4. Sono esclusi dalla tutela:

a) i depositi e gli altri fondi rimborsabili al portatore;

b) le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari ed operazioni in titoli;

c) il capitale sociale, le riserve e gli altri elementi patrimoniali della banca;

c-bis) gli strumenti finanziari disciplinati dal codice civile;

d) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna per i reati previsti negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale;

e) i depositi delle amministrazioni dello Stato, degli enti regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici territoriali;

f) i depositi effettuati da banche in nome e per conto proprio, nonché i crediti delle stesse;

g) i depositi delle società finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera *b)*, delle compagnie di assicurazione; degli organismi di investimento collettivo del risparmio; di altre società dello stesso gruppo bancario degli istituti di moneta elettronica;

h) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei componenti gli organi sociali e dell'alta direzione della banca o della capogruppo del gruppo bancario;

i) i depositi, anche effettuati per interposta persona, dei titolari *delle partecipazioni indicate nell'art. 19;*

l) i depositi per i quali il depositante ha ottenuto dalla banca, a titolo individuale, tassi e condizioni che hanno concorso a deteriorare la situazione finanziaria della banca, in base a quanto accertato dai commissari liquidatori.

5. Il limite massimo di rimborso per ciascun depositante non può essere inferiore a euro 103.291,38.

6. Sono ammessi al rimborso i crediti, non esclusi ai sensi del comma 4, che possono essere fatti valere nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa, secondo quanto previsto dalla sezione III del presente titolo.

7. Il rimborso è effettuato, sino all'ammontare del controvalore di 20.000 ECU, entro tre mesi dalla data del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa. Il termine può essere prorogato dalla Banca d'Italia, in circostanze eccezionali o in casi speciali, per un periodo complessivo non superiore a nove mesi. La Banca d'Italia stabilisce modalità e termini per il rimborso dell'ammontare residuo dovuto ed aggiorna il limite di 20.000 ECU per adeguarlo alle eventuali modifiche della normativa comunitaria.

8. I sistemi di garanzia subentrano nei diritti dei depositanti nei confronti della banca in liquidazione coatta amministrativa nei limiti dei rimborsi effettuati e, entro tali limiti, percepiscono i riparti erogati dalla liquidazione in via prioritaria rispetto ai depositanti destinatari dei rimborsi medesimi.».

— Il testo dell'art. 108 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 108 *(Requisiti di onorabilità dei partecipanti)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni in intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce le soglie partecipative ai fini dell'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni in intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possedute da soggetti privi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispetto alle soglie previste dal comma 2, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia.».

— Il testo dell'art. 110 del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 110 *(Obblighi di comunicazione)*. — 1. Chiunque, anche per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, è titolare di partecipazioni in un intermediario finanziario ne dà comunicazione all'intermediario finanziario nonché all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla Banca d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio.

3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque interessati al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel comma 1.

4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni per le quali siano state omesse le comunicazioni, non possono essere esercitati. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale l'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.».

— Il testo dell'art. 114-*ter* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*ter (Autorizzazione all'attività e operatività transfrontaliera)*. — 1. La Banca d'Italia autorizza gli istituti di moneta elettronica all'esercizio dell'attività quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 14, comma 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-*bis* e 3 dell'art. 14.

2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possono operare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilirvi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza stabilirvi succursali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in un altro Stato comunitario, che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16, comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato extracomunitario che intendono operare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma 4, 15, comma 4, e 16, comma 4.».

— Il testo dell'art. 114-*quater* del citato decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 114-*quater (Vigilanza)*. — 1. Agli istituti di moneta elettronica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, e IV; nel Titolo III, fatta eccezione per l'art. 56; nel Titolo IV, Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel Titolo VI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e 140.

2. Ai fini dell'applicazione del Titolo III, Capo II, gli istituti di moneta elettronica sono assimilati alle società finanziarie previste dall'art. 59, comma 1, lettera *b)*. La Banca d'Italia può emanare disposizioni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gli istituti e i sogget-

ti che svolgono attività connesse o strumentali o altre attività finanziarie, non sottoposti a vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III, Capo II, Sezione II.

3. La Banca d'Italia può stabilire, a fini prudenziali, un limite massimo al valore nominale della moneta elettronica. La Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppo della moneta elettronica, ad assicurarne l'affidabilità e a promuovere il regolare funzionamento del relativo circuito.».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 1998, n. 71, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Requisiti di onorabilità)*. — 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità dei titolari *delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1,* nelle SIM e nelle società di gestione del risparmio, nonché dei partecipanti al capitale delle SICAV.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'art. 15, per la SICAV si fa riferimento alle sole azioni nominative ed il regolamento di cui al comma 1 stabilisce le ipotesi in cui, al fine dell'attribuzione del diritto di voto, tali azioni sono considerate come azioni al portatore, con riguardo alla data di acquisto.

3. Ai fini del *comma 1* si considerano anche le partecipazioni possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nonché i casi in cui i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse od esistono accordi concernenti l'esercizio dei diritti di voto.

4. In assenza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società, inerenti alle partecipazioni eccedenti *le soglie previste dall'art. 15, comma 1.*

5. In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinanti delle partecipazioni di cui al comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

6. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB entro centottanta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro centottanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta giorni dalla data di questo.

7. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste *dall'art. 15 comma 1* dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.».

— Il testo dell'art. 15 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 15 *(Partecipazioni)*. — *1. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente od indirettamente, in una Sim, società di gestione del risparmio, Sicav una partecipazione che comporta il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sulla società o che attribuisce una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute, deve darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia. La comunicazione preventiva è dovuta anche per le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi, in aumento o in diminuzione, il 20 per cento, 30 per cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano l'acquisizione o la perdita del controllo della società.*

2. La Banca d'Italia può vietare entro il termine stabilito ai sensi del comma 5, lettera c), *l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che non ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'intermediario, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri:la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 14; il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 13 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa a operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo*. La Banca d'Italia può fissare un termine massimo per l'acquisizione nonché comunicare, anche prima della scadenza del termine, che nulla osta all'operazione.

3. Gli acquisti e le cessioni indicati nel comma 1 sono comunicati, una volta avvenuti, alla Banca d'Italia, alla CONSOB e alla società.

4. Le partecipazioni si considerano acquisite o cedute indirettamente quando l'acquisto o la cessione avvengano per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Il controllo sussiste nei casi previsti dall'art. 23 del T.U. bancario.

5. La Banca d'Italia, determina con regolamento:

a) *i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevante ai fini dell'applicazione delle soglie previste al comma 1, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione del medesimo comma, nonché i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole;*

b) i soggetti tenuti ad effettuare le comunicazioni quando i diritti derivanti dalle partecipazioni spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse, nonché quando esistono accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto;

c) le procedure ed i termini per l'effettuazione delle comunicazioni, *nonché per condurre la valutazione prevista al comma 2.».*

— Il testo vigente dell'art. 19 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 19 *(Autorizzazione)*. — 1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza, entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l'esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle SIM, quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole «società di intermediazione mobiliare»;

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

e) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale, ivi compresa l'illustrazione dei tipi delle operazioni previste, delle procedure adottate per l'esercizio dell'attività e dei tipi di servizi accessori che si intende esercitare, nonchè una relazione sulla struttura organizzativa, ivi compresa l'illustrazione dell'eventuale affidamento a terzi di funzioni operative essenziali;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza ed onorabilità indicati nell'art. 13;

g) i titolari delle partecipazioni indicate nell'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;

h) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazione richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5.

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione, e assicurata la capacità dell'impresa di esercitare correttamente i servizi o le attività di investimento.

3. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la SIM non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi e delle attività autorizzati.

3-*bis*. Le Sim comunicano alla Consob e alla Banca d'Italia ogni modifica rilevante, intervenuta 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonchè l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario successivamente all'autorizzazione, alle condizioni di cui al comma 1.

4. La Banca d'Italia, sentita la Consob per l'attività di cui all'art. 1, comma 5, lettera *g)*, autorizza l'esercizio dei servizi e delle attività d'investimento da parte delle banche autorizzate in Italia, nonchè l'esercizio dei servizi e delle attività indicati nell'art. 18, comma 3, da parte di intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.».

— Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 34 *(Autorizzazione della società di gestione del risparmio)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza l'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio, del servizio di gestione di portafogli e del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte delle società di gestione del risparmio quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'art. 13;

e) *i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1, abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;*

f) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;

g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa;

h) la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio".

2. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la società di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.».

— Il testo dell'art. 43, del citato decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recitano:

«Art. 43 *(Costituzione e attività esercitabili)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione delle SICAV quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, indipendenza e onorabilità indicati dall'art. 13;

e) *i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1 , abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;*

f) lo statuto preveda come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;

f-*bis*) la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla società e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15, comma 5;

f-*ter*) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale nonché una relazione sulla struttura organizzativa.

2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina:

a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa;

b) la documentazione che deve essere presentata dai soci fondatori unitamente con la richiesta di autorizzazione e il contenuto del progetto di atto costitutivo e di statuto.

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri generali dalla stessa predeterminati.

4. I soci fondatori della SICAV debbono procedere alla costituzione della società ed effettuare i versamenti relativi al capitale sottoscritto entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Il capitale deve essere interamente versato.

5. La denominazione sociale contiene l'indicazione di società di investimento per azioni a capitale variabile SICAV. Tale denominazione deve risultare in tutti i documenti della società. Alla società di investimento a capitale variabile non si applicano gli articoli 2333, 2334, 2335 e 2336 del codice civile; non sono ammessi i conferimenti in natura.

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

7. La SICAV può delegare poteri di gestione del proprio patrimonio esclusivamente a società di gestione del risparmio.

8. Nel caso di SICAV multicomparto, ciascun comparto costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti da quello degli altri comparti.».

— Il testo dell'art. 43-*bis* del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 43-*bis (SICAV che designano una SGR o una società di gestione armonizzata)*. — 1. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza la costituzione di SICAV che designano per la gestione del proprio patrimonio una SGR o una società di gestione armonizzata quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni nel rispetto delle disposizioni del presente capo;

b) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

c) il capitale sociale sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 13;

e) *i titolari delle partecipazioni indicate all'art. 15, comma 1 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi dell'art. 14 e non ricorrano le condizioni per il divieto previsto dall'art. 15, comma 2;*

f) lo statuto preveda:

1) come oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni;

2) l'affidamento della gestione dell'intero patrimonio a una SGR o ad una società di gestione armonizzata e l'indicazione della società designata. L'affidamento della gestione a una società di gestione armonizzata è subordinato all'esistenza di intese di collaborazione con le competenti Autorità dello Stato di origine, al fine di assicurare l'effettiva vigilanza sulla gestione del patrimonio della SICAV.

2. Ai fini di quanto dispone il comma 1, si applicano i commi 3, 4, 5 e 8 dell'art. 43.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 1990, n. 240., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 20 *(Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria)*. — 1.

2.

3.

04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di più autorità, ciascuna di esse può adottare i provvedimenti di propria competenza.

4. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorità di cui all'art. 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità di cui all'art. 10 può adottare il provvedimento di sua competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto è sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere.

5. (*Abrogato*).

5-*bis*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, può autorizzare:

a) un'intesa, in deroga al divieto dell'art. 2, per esigenze di funzionalità del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4, comma 1;

b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilità di uno o più dei soggetti coinvolti.

5-*ter*. Le autorizzazioni previste dal comma 5-*bis* non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalità indicate.

6.

7.

8.

9. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.».

Note all'art. 4:

Il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 ottobre 2005, n. 239, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1. Definizioni.

1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per:

a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'art. 2, comma 3;

b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'art. 2, comma 1;

c) attività assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione;

d) attività riassicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi da un'impresa di riassicurazione;

e) attività in regime di libertà di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di libertà di prestazione di servizi: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui è ubicato il rischio;

f) attività in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attività che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui è ubicato il rischio;

g) autorità di vigilanza: l'autorità nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo;

h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.;

n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni;

o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione;

p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 303;

q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 285;

r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'art. 2, comma 3, qui di seguito indicati:

1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3);

2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attività industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attività;

3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'art. 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purché l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unità. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo;

s) impresa: la società di assicurazione o di riassicurazione autorizzata;

t) impresa di assicurazione: la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la società avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;

v) impresa di assicurazione comunitaria: la società avente sede legale e amministrazione - centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la società di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'art. 2;

aa) impresa di partecipazione assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;

bb) impresa di partecipazione assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreché almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica;

c) impresa di riassicurazione: la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

cc-*bis*) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

cc-*ter*) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;

cc-*quater*) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:

1) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'art. 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettere *t)*, *aa)* e *cc)*;

3) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'art. 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;

dd) ISVAP: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

ff) localizzazione: la presenza di attività mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili;

gg) margine di solvibilità disponibile: il patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali;

hh) margine di solvibilità richiesto: ammontare minimo del patrimonio netto del quale l'impresa dispone costantemente, secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonché i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria;

ll) natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica;

mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'art. 296;

nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

oo (*Abrogata*)

pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi;

qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente è essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato;

rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 19 luglio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio;

ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attività rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'art. 2;

tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attività che l'impresa può esercitare al rilascio dell'autorizzazione;

uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione;

vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attività assicurativa o riassicurativa;

vv-*bis*) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;

vv-*ter*) società veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;

zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300;

bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea;

ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera *bbb)* sede della stessddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* dell'obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera *bbb)*;

eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui è situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera;

fff) Stato membro di ubicazione del rischio:

1) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione;

2) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea ;

3) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza;

4) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato è una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3;

4-*bis*) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione ;

4-*ter*) lo Stato di cui alla lettera *bbb)* in cui si è verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde più allo stesso veicolo.

ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui è situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;

hhh) Stato terzo: uno Stato che non è membro dell'Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;

iii) stretti legami: il rapporto fra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:

1) un legame di controllo ai sensi dell'art. 72;

2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, dà comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;

4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'ISVAP, con regolamento, può ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni;

ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli che è stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano;

ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli;

qqq) unità da diporto: il natante definito all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto;

rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.» .

— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 14 *(Requisiti e procedura).* — 1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 13 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni, di società cooperativa o di società di mutua assicurazione le cui quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, costituite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 2325, 2511 e 2546 del codice civile, nonché nella forma di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della società europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) il capitale, o il fondo di garanzia, interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro un milione e cinquecentomila, sulla base dei singoli rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro.

d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica, sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

e) i titolari di partecipazioni *indicate dall'art. 68* siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'art. 76;

g) non sussistano, tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

h) siano indicati il nome e l'indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli altri Stati membri, se i rischi da coprire sono classificati nei rami 10 e 12 dell'art. 2, comma 3, esclusa la responsabilità del vettore.

2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento che nega l'autorizzazione è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 13.

4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in un'apposita sezione dell'albo le imprese di assicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.».

— Il testo dell'art. 59 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 59 *(requisiti e procedura.).*—1. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione di cui all'art. 58 quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) sia adottata la forma di società per azioni costituita ai sensi dell'art. 2325 del codice civile o di società europea ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 relativo allo statuto della Società europea;

b) la direzione generale e amministrativa dell'impresa richiedente sia stabilita nel territorio della Repubblica;

c) il capitale interamente versato sia di ammontare non inferiore al minimo determinato in via generale, con regolamento adottato dall'ISVAP, in misura compresa fra euro cinque milioni ed euro tre milioni sulla base dei rami esercitati, e sia costituito esclusivamente da conferimenti in denaro;

d) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa e gestionale, accompagnato da una relazione tecnica sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale, contenente l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma stesso è stato redatto e sono state effettuate le previsioni relative ai ricavi ed ai costi;

e) i titolari di partecipazioni *indicate dall'art. 68* siano in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'art. 77 e sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 68;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati dall'art. 76;

g) non sussistano tra l'impresa o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. L'ISVAP nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione, senza che si possa aver riguardo alla struttura e all'andamento dei mercati interessati. Il provvedimento è specificatamente e adeguatamente motivato ed è comunicato all'impresa interessata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione completa dei documenti richiesti.

3. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti l'autorizzazione di cui all'art. 58.

4. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive in apposita sezione dell'albo le imprese di riassicurazione autorizzate in Italia e ne dà pronta comunicazione all'impresa interessata. Le imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.

5. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura di autorizzazione e le forme di pubblicità dell'albo.».

— Il testo dell'art. 68 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 68 *(Autorizzazioni).— 1. L'ISVAP autorizza preventivamente l'acquisizione, a qualsiasi titolo, in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di partecipazioni che comportano il controllo o la possibilità di esercitare un'influenza notevole sull'impresa stessa o che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già possedute.*

2. L'ISVAP autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni nei casi in cui la quota dei diritti di voto o del capitale raggiunga o superi il 20 per cento, 30 per cento, o 50 per cento ed, in ogni caso, quando le variazioni comportano il controllo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

2-bis. *Ai fini dell'applicazione dei Capi I e II del presente Titolo, si considera anche l'acquisizione di partecipazioni da parte di più soggetti che intendono esercitare in modo concertato i relativi diritti sulla base di accordi in qualsiasi forma conclusi, quando tali partecipazioni, cumulativamente considerate, configurino una partecipazione ai sensi dei commi 1 e 2.*

3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma. Le autorizzazioni previste dal presente articolo si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con l'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da una clausola del suo statuto.

4. L'ISVAP individua, con regolamento, i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni *indicate nei commi 1 e 2* spettano o sono attribuiti a un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse.

5. L'ISVAP rilascia l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, valutando la qualità del potenziale acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione avuto riguardo anche ai possibili effetti dell'operazione sulla protezione degli assicurati dell'impresa interessata, sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del potenziale acquirente, ivi compreso il possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 77; possesso dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 76 da parte di coloro che, in esito all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione, direzione e controllo nell'impresa; la solidità finanziaria del potenziale acquirente; la capacità dell'impresa di rispettare a seguito dell'acquisizione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del potenziale acquirente a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; l'assenza di fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

5-bis. *L'ISVAP opera in piena consultazione con le altre Autorità competenti, nei casi in cui il potenziale acquirente sia una banca, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'art. 1-*bis*, primo paragrafo, punto 2) della direttiva 85/611/CEE autorizzato in Italia, ovvero uno dei soggetti di cui all'art. 204, comma 1, lettere* b) e c)*, ad essi relativi. Si applicano, in tali casi, le disposizioni di cui all'art. 204, commi 2 e 3.*

6. Se alle operazioni di cui ai commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati terzi che non assicurano condizioni di reciprocità, l'ISVAP comunica la richiesta di autorizzazione al Ministro delle attività produttive, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare, entro un mese dalla comunicazione, il rilascio dell'autorizzazione.

7. L'ISVAP può sospendere o revocare l'autorizzazione, tenuto conto delle partecipazioni acquisite o rafforzate per effetto di accordi di cui all'art. 70 o di altri eventi successivi all'autorizzazione.

8. I provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione sono adeguatamente motivati e sono prontamente comunicati al richiedente e all'impresa interessata e sono quindi pubblicati nel Bollettino.

9. L'ISVAP determina con regolamento le disposizioni di attuazione sulla base delle rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario, e in particolare disciplina i criteri di calcolo dei diritti di voto rilevanti ai fini dell'applicazione delle soglie previste ai commi 1 e 2, ivi inclusi i casi in cui i diritti di voto non sono computati ai fini dell'applicazione dei medesimi commi ed i criteri per l'individuazione dei casi di influenza notevole.».

— Il testo dell'art. 69 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 69 *(Obblighi di comunicazione).*— 1. Chiunque intende divenire titolare di una partecipazione *indicata dall'art. 68* in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ne dà comunicazione all'ISVAP. Negli altri casi le variazioni delle partecipazioni sono comunicate quando il titolare ha superato, in aumento o in diminuzione, la misura stabilita con regolamento adottato dall'ISVAP.

2. Le società fiduciarie, che intendono assumere a proprio nome partecipazioni che appartengono a terzi, comunicano all'ISVAP le generalità dei fiducianti.

3. L'ISVAP, al fine di verificare l'osservanza degli obblighi indicati nel presente articolo, può chiedere informazioni, ordinare l'esibizione di documenti e il compimento di accertamenti ai soggetti comunque interessati.

4. L'ISVAP, con regolamento, determina presupposti, modalità, termini e contenuto delle comunicazioni previste dai commi 1 e 2, anche con riguardo alle ipotesi nelle quali il diritto di voto spetta o è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare della partecipazione.».

— Il testo dell'art. 70 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 70 *(Comunicazione degli accordi di voto). — 1. Ogni accordo in qualsiasi forma concluso, che ha per oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in una società che la controlla è comunicato all'ISVAP dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti dell'impresa cui l'accordo si riferisce. L'ISVAP stabilisce in via generale i termini e le modalità della comunicazione;*

2. Quando dall'accordo derivi una concertazione del voto tale da pregiudicare la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei partecipanti all'accordo stesso *e stabilire un termine entro il quale le partecipazioni oggetto dell'accordo devono essere alienate.*

3. Alle comunicazioni previste dal comma 1 si applicano i commi 3 e 4 dell'art. 69.».

— Il testo dell'art. 75 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 75*(protocolli di autonomia).* — 1. Al fine dell'applicazione del presente capo, l'ISVAP può richiedere, in ogni momento, ai titolari di partecipazioni *indicate dall'art. 68* nelle imprese di assicurazione e di riassicurazione, diversi dalle imprese sottoposte a vigilanza prudenziale, una responsabile dichiarazione, nel contenuto e nei termini prescritti dall'Istituto in via generale o in via particolare, attestante la natura e l'entità dei rapporti finanziari ed operativi, nonché le misure e gli impegni che i titolari delle partecipazioni intendono adottare per assicurare l'autonomia dell'impresa.

2. L'ISVAP può sospendere il diritto di voto dei titolari di partecipazioni che hanno rifiutato la dichiarazione o hanno comunicato dati falsi o hanno disatteso gli impegni assunti, avuto riguardo al pregiudizio alla gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

— Il testo dell'art. 77 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificata dal presente decreto, così recita:

«Art. 77*(Requisiti dei partecipanti).* — 1. Il Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni *indicate dall'art. 68.*

2. (*Abrogato*)

3. In mancanza dei requisiti non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti *le soglie di cui al comma 1.* In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.

4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal *comma 1,* dei soggetti privi dei requisiti di onorabilità devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'ISVAP.».

— Il testo dell'art. 79 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 79 (*Partecipazioni assunte dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione*). — 1. L'impresa di assicurazione e di riassicurazione, con il patrimonio libero, può assumere partecipazioni, anche di controllo, in altre società ancorché esercitino attività diverse da quelle consentite alle stesse imprese.

2. Quando la partecipazione in una società controllata, assunta ai sensi del comma 1, ha carattere di strumentalità o di connessione con l'attività assicurativa o riassicurativa, l'ISVAP può chiedere che ciò risulti da un programma di attività.

3. Se la partecipazione comporta il controllo di una società che esercita attività diverse da quelle consentite alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'operazione è soggetta all'autorizzazione preventiva dell'ISVAP. Si applica l'art. 68, commi 5, 7 e 8.

4. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche per ogni altra assunzione di partecipazioni che non avvenga con patrimonio libero o che riguardi partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione estere. In deroga al presente capo, nel caso di assunzione di partecipazioni *indicate dall'art. 68* in altre imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane, si applicano le disposizioni di cui al capo I.»

— Il testo dell'art. 188, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 188(*Poteri di intervento*).— 1. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti del presente codice, può:

a) convocare i componenti degli organi amministrativi e di controllo, i direttori generali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, i legali rappresentanti della società di revisione, l'attuario revisore, l'attuario incaricato per i rami vita e l'attuario incaricato per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti;

b) ordinare la convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, indicando gli argomenti da inserire all'ordine del giorno e sottoponendo al loro esame i provvedimenti necessari per rendere la gestione conforme a legge;

c) procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, degli organi amministrativi e di controllo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, quando non abbiano ottemperato al provvedimento di cui alla lettera precedente;

d) convocare i soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione per accertamenti esclusivamente rivolti ai profili assicurativi o riassicurativi.

2. L'ISVAP, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti previsti nel presente codice da parte degli operatori del mercato assicurativo, può convocare i legali rappresentanti delle società che svolgono attività di intermediazione ed i soggetti iscritti al registro degli intermediari ed al ruolo dei periti assicurativi.

3. L'ISVAP, al fine di conoscere i programmi e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, può convocare chiunque detenga una partecipazione *indicata dall'art. 68* in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.»

— Il testo dell'art. 197 del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 197(*Vigilanza sull'attuazione del programma di attività*). — 1. Per i primi tre esercizi l'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica è tenuta a presentare all'ISVAP una relazione semestrale relativa all'esecuzione del programma di attività.

2. Qualora dalla relazione risulti un grave squilibrio nella situazione finanziaria dell'impresa, l'ISVAP può adottare le misure necessarie per il rispetto del programma e per ristabilire l'equilibrio della gestione.

3. L'impresa comunica all'ISVAP ogni variazione apportata al programma di attività, nonché ogni variazione intervenuta nelle persone che ricoprono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e nei soggetti che detengono una partecipazione *indicata dall'art. 68* nell'impresa di assicurazione. Le eventuali modifiche del programma di attività sono sottoposte all'approvazione dell'ISVAP secondo la procedura stabilita con regolamento.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, di imprese di assicurazione aventi la sede legale in Stati terzi, ed alle imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica ed alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di Stati terzi.»

— Il testo dell'art. 204, del citato decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 205, come modificata dal presente decreto, così recita:

«Art. 204(*Autorizzazione relativa all'assunzione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di rissicurazione*). — *1. L'ISVAP, nei casi in cui è previsto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 68, opera in piena consultazione con le Autorità competenti degli altri Stati membri allorché l'acquisizione o la sottoscrizione di azioni sia effettuata da un acquirente che sia:*

a) *una banca, un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell'art. 1*-bis*, punto 2 della direttiva 85/611/CEE autorizzati in un altro Stato membro;*

b) *un'impresa madre, come definita secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, delle imprese di cui alla lettera* a)*;*

c) *una persona, fisica o giuridica, che controlla una delle imprese di cui alla lettera* a)*;*

1-bis. *L'ISVAP scambia con le Autorità competenti tempestivamente tutte le informazioni esenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, comunica su richiesta tutte le informazioni pertinenti e, di propria iniziativa, tutte le informazioni essenziali.*

2-bis *L'ISVAP nel provvedimento di autorizzazione indica eventuali pareri o riserve espressi dall'Autorità competente a vigilare sul potenziale acquirente.».*

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 14 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 2008, n. 280, S.O. convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2009, n. 22, S.O., come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 1 (*Abrogato*).

2. Il primo periodo del comma 1 dell'art. 12, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, è sostituito dal seguente: «Fatta eccezione per quanto previsto dal comma 18-*bis* del presente articolo e salvo che il Comitato, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, non individui modalità operative alternative per attuare il congelamento delle risorse economiche in applicazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento.».

3. All'art. 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, dopo il comma 18 è aggiunto il seguente comma:

"18-*bis*. Nel caso in cui i soggetti designati siano sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia si applicano, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, gli articoli 70 e seguenti, 98 e 100 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, o l'art. 56 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Il comitato di sorveglianza può essere composto da un numero di componenti inferiore a tre. L'amministrazione straordinaria dura per il periodo del congelamento e il tempo necessario al compimento degli adempimenti successivi alla cessazione degli effetti dello stesso, salvo che la Banca d'Italia, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ne autorizzi la chiusura anticipata. Resta ferma la possibilità di adottare in ogni momento i provvedimenti previsti nei medesimi decreti legislativi. Si applicano, in quanto compatibili, le seguenti disposizioni del presente articolo, intendendosi comunque esclusa ogni competenza dell'Agenzia del demanio: comma 2, ultimo periodo, comma 7, commi da 11 a 17, ad eccezione del comma 13, lettera *a)*. Quanto precede si applica anche agli intermediari sottoposti alla vigilanza di altre Autorità, secondo la rispettiva disciplina di settore.".

4. All'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole «fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'art. 12» sono sostituite dalle seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.».

5. All'art. 56 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-*bis*. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2, lettere *a)* e b-*bis*), in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile".

6. Al fine di salvaguardare l'interesse e la parità di trattamento dei partecipanti, il regolamento dei fondi comuni di investimento speculativi può prevedere che, sino al 31 dicembre 2009:

a) nel caso di richieste di rimborso complessivamente superiori in un dato giorno o periodo al 15 per cento del valore complessivo netto del fondo, la SGR può sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha richiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali;

b) nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, può pregiudicare l'interesse dei partecipanti, la SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso. Ciascun partecipante riceve un numero di quote del nuovo fondo uguale a quello che detiene nel vecchio fondo. Il nuovo fondo non può emettere nuove quote; le quote del nuovo fondo vengono rimborsate via via che le attività dello stesso sono liquidate.

7. Le modifiche al regolamento dei fondi per l'inserzione delle clausole di cui al comma 6 entrano in vigore il giorno stesso dell'approvazione da parte della Banca d'Italia e sono applicabili anche alle domande di rimborso già presentate ma non ancora regolate.

8. Sono abrogati i limiti massimi al numero dei partecipanti a un fondo speculativo previsti da norme di legge o dai relativi regolamenti di attuazione.

9. La Banca d'Italia definisce con proprio regolamento le norme attuative dei commi 6, 7 e 8 del presente articolo, con particolare riferimento alla definizione di attività illiquide, alle caratteristiche dei fondi chiusi di cui al comma 6, lettera *b)*, alle procedure per l'approvazione delle modifiche dei regolamenti di gestione dei fondi e all'ipotesi in cui a seguito dell'applicazione delle misure di cui al comma 6, siano detenute quote di valore inferiore al minimo previsto per l'investimento in quote di fondi speculativi.».

— Per l'art. 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 1.

10G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2009.

Conferma del commissario straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce Rossa Italiana, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, recante disposizioni urgenti per snellire le strutture ed incrementare la funzionalità della Croce Rossa Italiana, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2005, n. 1;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 2005, n. 97, concernente l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;

Visto, in particolare, l'art. 51 del predetto statuto, come modificato dal proprio decreto in data 20 novembre 2009, n. 171, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2009, che prevede, per i casi di impossibilità di funzionamento dell'ente, il potere del Presidente del Consiglio dei Ministri di nominare, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale, un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per non più di ventiquattro mesi;

Visto l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), che individua i principi e i criteri direttivi per l'emanazione dei regolamenti di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti e di altri organismi pubblici statali, al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi;

Visto il proprio decreto in data 30 ottobre 2008, con il quale l'avv. Francesco Rocca è stato nominato nell'incarico di commissario straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa fino alla ricostituzione degli organi ordinari e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi;

Considerata l'attività di riorganizzazione finora svolta dall'avv. Francesco Rocca nella sua qualità di commissario straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa e tenuto conto dell'esigenza di portare a termine tale attività in vista del riassetto complessivo dell'ente;

Tenuto conto, altresì, che è in via di definizione il nuovo statuto della Croce Rossa Italiana, con il quale è prevista una generale riorganizzazione dell'ente;

Sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1.

1. L'avv. Francesco Rocca è confermato, per un ulteriore periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dal 30 ottobre 2009 e fino alla ricostituzione degli organi statutari, commissario straordinario dell'Associazione Italiana della Croce Rossa, con i poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008.

2. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Milano, 12 dicembre 2009

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
BERLUSCONI

Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali
SACCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2010
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 185

10A01981

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2009.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per l'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997 anche alle aziende sanitarie locali, alle aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i policlinici universitari a gestione diretta, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli istituti zooprofilattici sperimentali e alle agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la Regione Campania con nota n. 3556/SP del 27 agosto 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento per un totale complessivo di euro 28.043.043,89;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Campania n. 4379/SP del 21 ottobre 2009, riferita all'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale», emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alla struttura sanitaria della Regione Campania correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dall'Istituto tesoriere;

Vista la nota in data 17 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per l'Istituto nazionale dei tumori Fondazione «G. Pascale»;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, la struttura sanitaria della Regione Campania «Istituto nazionale dei tumori Fondazione "G. Pascale"», è autorizzata ad utilizzare nel corso del 2009 l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2009

p. *il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 153

10A02056

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 dicembre 2009.

Deroga al limite del 20% di cui al comma 8, dell'articolo 77-*quater* del decreto-legge n. 112/2008, per le strutture sanitarie della regione Lazio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni, riguardante l'istituzione del regime di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e successive modificazioni, concernente l'individuazione delle unita previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto in particolare, l'art. 7 del decreto legislativo n. 279 del 1997 che disciplina il regime di tesoreria unica mista;

Visto l'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha esteso l'applicazione del regime di tesoreria unica mista di cui al decreto legislativo n. 279 del 1997, anche alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, comprese le Aziende ospedaliero-universitarie di cui all'art. 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 e i Policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali;

Visto in particolare, il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto l'apertura di nuove contabilità speciali infruttifere intestate alle strutture sanitarie e il trasferimento sulle predette contabilità speciali delle somme giacenti, alla data del 31 dicembre 2008, sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese capitale, prevedendone il prelievo in quote annuali costanti del venti per cento;

Considerato che il comma 8, dell'art. 77-*quater*, del decreto-legge n. 112 del 2008 prevede che, su richiesta delle regioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al prelievo annuale del venti per cento a valere sulle nuove contabilità speciali;

Considerato che la Regione Lazio con nota n. 1397 del 5 novembre 2009 ha chiesto la deroga al limite del prelievo annuale del venti per cento, per un totale complessivo di Euro 93.073.611,70;

Tenuto conto che dalla documentazione allegata alla nota della Regione Lazio n. 1397 del 5 novembre 2009, riferita alle Aziende sanitarie RMA, RMD, RMF, S. Camillo, S. Filippo, Umberto I, IFO, Spallanzani, S. Andrea, emerge una situazione finanziaria critica e tale da giustificare la concessione della deroga;

Ritenuta l'opportunità di evitare che la mancata concessione della deroga possa comportare un danno alle strutture sanitarie della Regione Lazio correlato agli interessi passivi per il ricorso alle anticipazioni di cassa concesse dagli Istituti tesorieri;

Vista la nota in data 29 dicembre 2009 del Ministro dell'economia e delle finanze, con la quale si propone di assentire alla richiesta di deroga al predetto limite per le strutture sanitarie indicate dalla Regione Lazio;

Visto il proprio decreto in data 8 maggio 2008, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la delega per talune funzioni di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi di cui alle premesse, le seguenti strutture sanitarie della Regione Lazio sono autorizzate ad utilizzare nel corso del 2009 l'intero importo delle giacenze esistenti al 31 dicembre 2008, in deroga al limite del venti per cento stabilito dal comma 8, dell'art. 77-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

RMA;

RMD;

RMF;

S. Camillo;

S. Filippo;

Umberto I;

IFO;

Spallanzani;

S. Andrea.

2. Le somme relative a pignoramenti e a sequestri non sono comunque soggette a vincoli di indisponibilità e restano a disposizione di giustizia.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2009

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:* LETTA

10A02055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 50/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36 concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le note del Ministero dello sviluppo economico n. 27197 del 28 novembre 2007, concernente il programma Italia/Austria, n. 28413 e n. 28414 del 10 dicembre 2007, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Francia Alcotra ed il programma Italia/Francia Marittimo, n. 2777 e n. 2778 del 4 febbraio 2008, concernenti, rispettivamente, il programma Italia/Slovenia ed il programma Italia/Svizzera, n. 12731 del 9 giugno 2008 concernente il programma Grecia/Italia e n. 486 del 13 gennaio 2009 concernente il programma Italia/Malta, con le quali viene evidenziata la quota nazionale di parte italiana per ciascuno dei predetti programmi;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi transfrontalieri dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, per l'annualità 2009, è pari complessivamente ad euro 18.189.123 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare i suddetti importi, in favore delle Autorità di gestione, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

3. Le Autorità di gestione e la regione Puglia per il programma Grecia/Italia, effettuano i controlli di competenza e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

5. Le Autorità di gestione e la regione Puglia per il programma Grecia/Italia, trasmettono, al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica dello stato di attuazione degli interventi della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 82

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege *n. 183/1987 dei programmi transfrontalieri dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013 - annualità 2009.*

Programmi/Autorità di riferimento	Decisioni	Legge n. 183/1987 *(Importi in Euro)*
Italia-Austria (P.A. Bolzano)	C(2007) 4233 del 17/09/07	1.690.653
Italia-Francia Marittimo (Toscana)	C(2007) 5489 del 16/11/07	4.258.832
Italia-Francia Alcotra (Piemonte)	C(2007) 5716 del 29/11/07	3.921.961
Italia-Svizzera (Lombardia)	C(2007) 6556 del 20/12/07	3.087.150
Italia-Slovenia (Friuli V. Giulia)	C(2007) 6584 del 20/12/07	2.195.340
Grecia-Italia (Puglia)	C(2008) 1132 del 28/03/08	2.581.389
Italia-Malta (Sicilia)	C(2008) 7336 del 27/11/08	453.798
Totale		18.189.123

10A02061

DECRETO 21 dicembre 2010.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 55/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158, concernente attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 4296 del 20 settembre 2007 con la quale è stato adottato il programma operativo «Spazio Alpino» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n.7299 del 25 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 36.148.288, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 11.898.225, comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre l'annualità 2009 ammonta ad euro 1.601.093;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per il programma transnazionale «Spazio Alpino» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 1.601.093 per l'annualità 2009, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art. 16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2010

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 88

10A02063

DECRETO 14 gennaio 2010.

Approvazione della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici sportivi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e 2, concernerti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi del predetto art. 12 della legge 383 del 2001, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante norme relative alla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e successive modificazioni, recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva;

Visto il decreto direttoriale n. 2006/9565/Giochi/GST del 29 marzo 2006 che disciplina i formati, la suddivisione degli spazi con relativi contenuti da utilizzare per il fronte e il retro delle schedine di gioco dette «uniche ed interoperabili» e delle schedine di gioco dette «omnia» dei concorsi a pronostici Totocalcio, il concorso abbinato «Il9» ed il «Totogol»;

Visto l'art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e l'art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall'art. 2, commi 49 e 50, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, che hanno previsto l'affidamento in concessione, attraverso una o più procedure ad evidenza pubblica, dell'esercizio dei giochi pubblici, tra cui i concorsi pronostici su base sportiva;

Considerato che l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2009, n. 185, nell'apportare alcune variazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, ha, tra l'altro, modificato la formula di gioco del concorso pronostici Totogol, determinando, in particolare, una nuova modalità di indicazione dei pronostici da parte del giocatore;

Considerato che l'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2009, n. 185, stabilisce che le nuove disposizioni trovano applicazione a partire dal primo concorso a pronostici indetto successivamente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di approvazione del modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva;

Ritenuto, pertanto, necessario dover aggiornare la schedina di gioco dei concorsi pronostici sportivi e approvare il modello della nuova schedina di gioco dei concorsi pronostici su base sportiva;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto disciplina i contenuti da utilizzare, per il fronte ed il retro delle schedine di gioco e per il retro delle schedine di gioco dette «omnia» del concorso a pronostici «Totocalcio», il concorso abbinato «il 9» e del concorso a pronostici «Totogol».

Art. 2.

Accettazione delle giocate

1. I concessionari sono tenuti, per l'accettazione delle giocate su supporto cartaceo, ad utilizzare la schedina con i contenuti riportati negli allegati 1 e 2 e la schedina «omnia», con i contenuti da riportare sul retro indicati negli allegati 3 e 4.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. A partire dal primo concorso pronostici indetto successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 settembre 2009, n. 185.

2. Il decreto direttoriale 29 marzo 2006, protocollo n. 2006/9565/Giochi/GST, cessa d'avere efficacia.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2010

Il direttore generale: FERRARA

ALLEGATO

aams
Coni
Totocalcio
Totogol
Pronostici per "Il 9"
Partecipo a "Il 9"
Partecipo a "Il 9"
Partecipo a "Il 9"
Partecipo a "Il 9"
Per partecipare a "Il 9" marcare la casella corrispondente

Totogol

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2. Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata.
Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio. Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).
Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto vendita e diponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento gnerale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare, tra i 14 eventi presenti in schedina, i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente rispetto al numero totale di reti segnate. Nei casi di parità di numero di reti segnate, è data precedenza all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti.
In caso di ulteriore parità è data precedenza all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso. Sono ammesse giocate sistemistiche e a caratura. La giocata minima è di 2 colonne e la massima è di 16.384 colonne. La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio

Viene attribuito un punto per ogni evento per il quale è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine. Le categorie di vincita sono quattro: 7, 6, 5 e 4 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria).
In mancanza di vincite di una o più categorie, il relativo montepremi si cumula al jackpot di prima categoria del concorso successivo.

Premi precedenti di partecipazione

Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si gioca al Totocalcio

Il concorso Totocalcio consiste nel pronosticare il risultato delle 14 partite nella scheda oggetto del concorso mediante i segni 1, X e 2.
Sono ammesse giocate sistemistiche ed a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e quella massima di 8.192.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si gioca a "il 9"

Partecipando al concorso Totocalcio è possibile partecipare anche al concorso collegato "il 9".
Per partecipare al concorso "il 9", è sufficiente contrassegnare la specifica casella, posta sotto ciascuna delle colonne Totocalcio, e corrispondere un importo aggiuntivo (0,50 euro) per ogni colonna giocata. Il montepremi del concorso "il 9" è separato da quello del concorso Totocalcio. La giocata minima è di una colonna.

Come si vince al Totocalcio

Premi a punteggio
Ad ogni partita correttamente pronosticata viene attribuito un punto. Le categorie di vincita sono tre: 14, 13 e 12 (1ª, 2ª e 3ª categoria). In mancanza di vincite di 1ª categoria, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione
Totocalcio offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Come si vince a "il 9"

Premi a punteggio
Ad ognuna delle prime nove partite in schedina correttamente pronosticate viene attribuito un punto.
E' prevista un'unica categoria di vincita, per le colonne che hanno realizzato 9 punti. In mancanza di vincite, il montepremi si cumula con quello del concorso successivo (JACKPOT).

Premi precedenti di partecipazione
"il 9" offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite. I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita. Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto di vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento generale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

Come si gioca al Totogol

Il concorso pronostici Totogol consiste nel pronosticare, tra i 14 eventi presenti in schedina, i sette eventi con il più elevato numero di reti segnate, posti in ordine decrescente rispetto al numero totale di reti segnate.
Nei casi di parità di numero di reti segnate, è data precedenza all'evento nel quale la squadra seconda indicata ha realizzato il più elevato numero di reti.
In caso di ulteriore parità è data precedenza all'evento contrassegnato, nella schedina di gioco, con il numero d'ordine più basso.
Sono ammesse giocate sistemistiche e a caratura.
La giocata minima è di 2 colonne e la massima è di 16.384 colonne.
La posta di gioco per ciascuna colonna è di 0,50 euro.

Come si vince al Totogol

Premi a punteggio

Viene attribuito un punto per ogni evento per il quale è stata esattamente pronosticata la posizione d'ordine.
Le categorie di vincita sono quattro: 7, 6, 5 e 4 (1ª, 2ª, 3ª e 4ª categoria).
In mancanza di vincite di una o più categorie, il relativo montepremi si cumula al jackpot di prima categoria del concorso successivo.

Premi precedenti di partecipazione

Totogol offre, inoltre, la possibilità di vincere premi "precedenti" l'inizio delle partite.
I premi "precedenti", del valore di 100 euro ciascuno, sono assegnati subito dopo la convalida della giocata in ragione di un premio ogni 15.000 colonne e sono pagati direttamente dal punto di vendita.
Sulla ricevuta viene stampata la comunicazione della vincita mentre il terminale emette un segnale e stampa un'apposita ricevuta per l'incasso del premio.

Con Totogol è quindi importante controllare la ricevuta al momento della convalida della giocata.

Le comunicazioni relative a ciascun concorso Totocalcio e Totogol, sono pubblicate sul bollettino ufficiale affisso presso gli uffici centrali e periferici di AAMS, presso ogni punto vendita e disponibile sul sito www.aams.it. La partecipazione al concorso implica la conoscenza integrale e l'accettazione del Regolamento gnerale, DM del 19 giugno 2003 n. 179, e successive modificazioni ed integrazioni, esposto in ogni punto di vendita.

10A02057

DECRETO 18 febbraio 2010.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a centottantasei giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché l'art. 3 del regolamento, adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, relativo agli specialisti in titoli di Stato scelti sui mercati finanziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 17 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 32.306 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 26 febbraio 2010 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati *BOT)* a 186 giorni con scadenza 31 agosto 2010, fino al limite massimo in valore nominale di 10.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con proprio decreto n. 219 del 13 maggio 1999, secondo modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile — derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto — e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di trecentosessanta giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 23 febbraio 2010. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano — nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto — quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2010.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a tre richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo minimo del 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, aumentabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 24 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato — espresso con arrotondamento al terzo decimale — corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A02398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 dicembre 2009.

Utilizzo dei lavoratori percettori di sostegno al reddito nei progetti di formazione in azienda. (Decreto n. 49281).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visti l'art. 18, comma 1, lettera *a)* e l'art. 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 7-*ter* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive integrazioni;

Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102;

Vista la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009;

Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome «Interventi di sostegno al reddito e alle competenze»;

Decreta:

Art. 1.

Lavoratori utilizzabili nei progetti di formazione o riqualificazione

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i datori di lavoro che hanno in atto sospensioni dal lavoro possono utilizzare i lavoratori sospesi, percettori di sostegno al reddito, in progetti volti alla formazione o alla riqualificazione professionale, che possono includere attività produttiva di beni o servizi connessa all'apprendimento.

2. Possono essere utilizzati nei progetti di cui al comma precedente i seguenti lavoratori:

a) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO) ai sensi della legge n. 164/1975;

b) lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ai sensi della legge n. 223/1991;

c) lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 726/1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 863/1984;

d) lavoratori sospesi destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga;

e) lavoratori sospesi ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 2.

Accordo in sede istituzionale

1. Ai fini dell'inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione o riqualificazione ai sensi del precedente articolo, il datore di lavoro deve sottoscrivere specifico accordo in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale tutela condizioni di lavoro, e, là dove previsto, con le medesime parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo relativo agli ammortizzatori sociali.

2. Sulla base di apposita delega del direttore generale, gli accordi di cui al precedente comma 1 possono essere stipulati presso le direzioni regionali o provinciali del Ministero del lavoro, nelle quali ha sede l'unità produttiva interessata dal progetto di formazione o riqualificazione.

3. Qualora i lavoratori interessati siano percettori della cassa integrazione guadagni in deroga e rientrino nel programma di interventi di sostegno al reddito e alle competenze di cui all'accordo del 12 febbraio 2009 tra Stato, regioni e province autonome, l'accordo deve essere sottoscritto anche dalla competente regione o provincia autonoma e, al fine della coniugazione dei progetti di formazione o riqualificazione con gli interventi di cui al predetto accordo del 12 febbraio 2009, deve specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici competenti delle regioni o province autonome e delle imprese di appartenenza dei lavoratori.

Art. 3.

Requisiti e caratteristiche del progetto di formazione o riqualificazione

1. Il progetto di formazione o di riqualificazione professionale, elaborato a cura del datore di lavoro, deve prevedere in modo dettagliato il contenuto della formazione, la durata della stessa, le modalità di svolgimento.

2. A conclusione del progetto formativo deve essere inviata ai medesimi soggetti di cui al precedente art. 2, un'informativa relativa all'avvenuta realizzazione del progetto formativo, all'elenco dei lavoratori formati e agli esiti dell'apprendimento.

Art. 4.

Incentivo

1. Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito spettante e la retribuzione originaria.

2. L'INPS provvede, comunque, ad accantonare, per ogni lavoratore coinvolto nei progetti di formazione o riqualificazione, la contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il lavoratore medesimo.

3. Per i lavoratori sospesi ad orario ridotto, utilizzati nei progetti, si continua ad applicare, ai fini del calcolo dell'importo del premio assicurativo INAIL, il tasso previsto dalla normativa vigente per le ipotesi di riduzione dell'orario di lavoro.

4. Per i lavoratori sospesi a zero ore, utilizzati nei progetti, l'importo del premio assicurativo INAIL è calcolato con riferimento alla retribuzione di ragguaglio pari al minimale di rendita con applicazione del tasso di tariffa pari al 5 per mille. A tal fine, il datore di lavoro, a seguito della stipula dell'accordo, inoltra apposita comunicazione all'INAIL, che provvede all'applicazione del suddetto premio.

Art. 5.

Oneri finanziari

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'art. 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Art. 6.

Monitoraggio

1. L'INPS comunica trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo degli oneri finanziari sostenuti, al fine del monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto e la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2009

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 146

10A02069

DECRETO 27 gennaio 2010.

Trasferimento delle risorse, per le attività in diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, alle regioni e P.A. relativo al saldo dell'annualità 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1041, recante «Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato» e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante «Legge quadro in materia di formazione professionale»;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», e in particolare l'art. 68 come modificato dall'art. 31, comma 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 2000, n. 257 e in particolare l'art. 9 sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»;

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale»;

Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 19 giugno 2003 per l'esercizio del diritto dovere di istruzione e formazione;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante «Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 marzo 2003, n. 53»;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006, n. 127, recante «Misure urgenti per il reimpiego di lavoratori ultracinquantenni e proroga dei contratti di solidarietà, nonché disposizioni finanziarie» e in particolare l'art. 1, comma 10;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, commi 622 e 624;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese», e in particolare l'art. 13;

Visto il decreto del Ministero della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139 «Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'art. 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto interministeriale del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e delle previdenza sociale del 29 novembre 2007 «Percorsi sperimentali di istruzione e di formazione professionale ai sensi dell'art. 1, comma 624 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e in particolare l'art. 64;

Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 19 novembre 2008 sui piani di riparto relativi ai contributi finalizzati alla prosecuzione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale, adottato a norma dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», e in particolare l'art. 19, comma 17;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009)» e in particolare l'art. 2, comma 36;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti», e in particolare l'art. 37;

Visto l'accordo siglato in Conferenza unificata il 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di istruzione e formazione professionale;

Visto il decreto ministeriale n. 4/CONT/2009 dell'8 maggio 2009, recante il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge 236 del 19 luglio 1993;

Visto il decreto direttoriale n. 206/II/2009 del 23 giugno 2009, di ripartizione e assegnazione delle risorse — con riferimento all'annualità 2009 — alle regioni e P.A. per l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'art. 31, comma 3 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Visto il decreto direttoriale n. 81/CONT/II/2009 del 4 settembre 2009 che impegna € 150.000.000,00 a carico del capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, proveniente dal Fondo per l'occupazione, di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236;

Ritenuto di dover procedere al trasferimento delle risorse relative all'annualità 2009 nella misura di euro 70.000.000,00;

Premesso tutto quanto sopra;

Decreta:

Art. 1.

1. Con decreto direttoriale n. 206/II/2009 del 23 giugno 2009 sono stati ripartiti, a carico del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993, € 70.000.000,00 secondo la tabella 1 colonna (a) di detto decreto che viene di seguito riportata:

Regioni	Risorse FdR
Piemonte	9.309.937,00
Valle d'Aosta	87.094,00
Lombardia	19.389.067,00
P.A. Bolzano	1.304.526,00
P.A. Trento	2.395.675,00
Veneto	9.469.901,00
Friuli Venezia Giulia	2.084.097,00
Liguria	1.291.690,00
Emilia Romagna	5.265.221,00
Toscana	4.393.022,00
Umbria	251.903,00
Marche	227.388,00
Lazio	4.541.788,00
Abruzzo	170.660,00
Molise	121.999,00
Campania	1.007.371,00
Puglia	1.364.115,00
Basilicata	214.494,00
Calabria	736.411,00
Sicilia	6.347.266,00
Sardegna	26.375,00
TOTALE	**70.000.000,00**

2. Previa trasmissione di copia del presente decreto alle amministrazioni interessate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procederà al trasferimento di € 70.000.000,00, come quota restante dell'importo complessivo assegnato per l'annualità 2009.

3. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali estremi e importi degli impegni assunti con atti amministrativi giuridicamente vincolanti riferiti alle risorse trasferite.

4. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base di criteri da stabilire d'intesa con il coordinamento delle regioni e delle province autonome.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: MANCINI

10A02066

DECRETO 28 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Napoli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visti gli articoli 1, 34, 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, recante norme di attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e, in particolare, gli articoli 44, 46, 49;

Visto il decreto direttoriale n. 325 del 13 novembre 2007 della direzione provinciale del lavoro di Napoli, per la ricostituzione del comitato provinciale INPS e relative commissioni speciali presso la sede provinciale I.N.P.S. di Napoli;

Visto il decreto direttoriale di sostituzione prot. n. 49496 del 24 luglio 2008;

Visto il decreto direttoriale di sostituzione n. 251 del 22 giugno 2009;

Visto il decreto direttoriale di sostituzione n. 559 del 14 dicembre 2009;

Vista la nota del 7 gennaio 2010, prot 104/P/10, l'Associazione dell'artigianato e della piccola e media impresa della provincia di Napoli (CLAAI) ha designato il sig. Borriello Giovanni in sostituzione del sig. Leperino Sergio;

Ritenuta, pertanto, la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 325 del 13 novembre 2007 il sig. Borriello Giovanni nato a Napoli il 28 gennaio 1971 ivi residente alla via Trentino n. 24, domiciliato per la carica presso la CLAAI provincia di Napoli, con sede in Napoli, piazza Garibaldi, 49, è nominato componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Napoli, in rappresentanza dei lavoratori autonomi, in sostituzione del sig. Leperino Sergio.

La sede provinciale I.N.P.S. di Napoli è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 28 gennaio 2010

Il direttore provinciale: TRINCHELLA

10A02072

DECRETO 10 febbraio 2010.

Ricostituzione della Commissione di sorveglianza sull'archivio presso la Direzione provinciale del lavoro di Frosinone.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto il decreto del Presidente delle Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37;

Vista la circolare n. 35 del 15 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale risorse umane e affari generali;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 2 febbraio 2007, con il quale è stata ricostituita da tale data, per la durata di tre anni, la commissione di sorveglianza sull'archivio della direzione provinciale del lavoro di Frosinone;

Vista la legge 15 luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi;

Visto il decreto interministeriale del 23 dicembre 2002, emanato in attuazione dell'art. 18, in materia di riordino degli organi collegiali, della legge n. 448/2001, che individua all'art. 1 gli organismi ritenuti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la nota prot. n. 1178 del 14 gennaio 2010 con la quale la direzione provinciale di Frosinone ha designato, quali membri, per la ricostituzione della suddetta commissione il sig. Vincenzo Cervoni in qualità di presidente e la sig.ra Tiziana Quattrociocchi in qualità di segretario;

Vista la nota prot. n. 3853/P-A del 3 febbraio 2010 con la quale la direzione provinciale del lavoro di Frosinone ha trasmesso a questa direzione le designazioni effettuate dagli enti interessati;

Vista la nota n. 101/3413 del 19 gennaio 2010, con la quale l'archivio di Stato di Frosinone ha designato, quale rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali in seno alla succitata commissione, la dott.ssa Viviana Fontana, direttrice dell'archivio di Stato di Frosinone;

Vista la nota n. 1632 del 18 gennaio 2010, con la quale la prefettura di Frosinone - Ufficio territoriale del Governo ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla commissione in parola, la dott.ssa Silvana Zampa, vice prefetto aggiunto dell'U.T.G. di Frosinone;

Ritenuto di nominare tale commissione nelle persone proposte con le note sopra indicate;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituita presso la Direzione provinciale del lavoro di Frosinone, per la durata di tre anni, a decorrere dalla data del presente decreto, la Commissione di sorveglianza sull'archivio disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2001, n. 37.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente articolo è ricostituita come segue:

sig. Vincenzo Cervoni - presidente;

sig.ra Tiziana Quattrociocchi - segretaria;

dott.ssa Viviana Fontana, direttrice dell'archivio di Stato di Frosinone, quale rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;

dott.ssa Silvana Zampa, vice prefetto aggiunto della prefettura di Frosinone - Ufficio territoriale del Governo.

Art. 3.

La partecipazione alla suddetta Commissione non dà diritto ad alcun compenso, così come previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale 23 dicembre 2002.

Pertanto, data l'assenza di spesa incidente sul bilancio dello Stato, il presente decreto non sarà trasmesso per il visto alla ragioneria provinciale dello Stato di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 10 febbraio 2010

Il direttore regionale: NECCI

10A02282

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 dicembre 2009.

Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, che definisce l'ambito di intervento delle agevolazioni a sostegno degli investimenti di innovazione industriale (nel seguito legge n. 46/1982);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica FIT (nel seguito Direttiva 2001);

Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha costituito, presso la Gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito CDP), il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (nel seguito FRI);

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, che ha stabilito i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del FRI (nel seguito D.I. 1º febbraio 2006);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale è stata adeguata la regolamentazione alla disciplina comunitaria, di cui alla direttiva 2006C 323 01 in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (nel seguito Direttiva 2008);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, che ha definito le modalità di accesso alla procedura negoziale per gli interventi di cui alla legge n. 46/1982 (nel seguito decreto ministeriale 5 febbraio 2009);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, che ha ammesso gli interventi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2009 al finanziamento a valere sulle risorse del FRI gestito dalla CDP (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio 2009);

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 (nel seguito Circolare n. 8475 del 29 luglio 2009);

Decreta:

Art. 1.

Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica

1. Il presente decreto, ad integrazione e modifica del decreto ministeriale 5 febbraio 2009 e del decreto ministeriale 29 luglio 2009, disciplina i contratti d'innovazione tecnologica tra il Ministero imprese, ed organismi di ricerca pubblici e privati, di cui al successivo art. 4, fissando le condizioni, i criteri e le modalità agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica.

2. I contratti d'innovazione tecnologica vengono stipulati ad esito di una procedura negoziale, condotta ai sensi del successivo art. 6, e possono prevedere anche la partecipazione di altre amministrazioni centrali e locali, università ed istituti di ricerca.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto e tenuto conto della convenzione tipo approvata con delibera CIPE n. 76/2005, che regola i rapporti tra la CDP ed i soggetti coinvolti nella gestione di finanziamenti a valere sul FRI, valgono le definizioni seguenti.

a) «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006;

b) «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005;

c) «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI;

d) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

e) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

f) «programma di sviluppo sperimentale»: programma prevalentemente costituito da attività di sviluppo sperimentale con la possibilità di includere in aggiunta esclusivamente attività connesse, comunque non preponderanti, di ricerca industriale;

g) «soggetto beneficiario»: il soggetto che richiede le agevolazioni della legge n. 46/1982 ai sensi del decreto 5 febbraio 2009 e che stipula ciascun contratto di finanziamento ai fini della realizzazione di uno o più programmi di sviluppo sperimentale;

h) «soggetto proponente»: soggetto beneficiario che presenta la proposta di progetto d'innovazione tecnologica;

i) «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP S.p.A. al soggetto beneficiario per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazione;

j) «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazione;

k) «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario;

l) «soggetto convenzionato»: il soggetto gestore che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione in relazione alla gestione degli interventi della legge n. 46/1982, ai sensi del comma 5, art. 2 della Direttiva 2008;

m) «soggetto agente»: il soggetto che sottoscrive la convenzione con CDP S.p.A. per lo svolgimento delle attività relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento;

n) «soggetto finanziatore»: la banca che svolge la valutazione del merito di credito per proprio conto e per conto della CDP e concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario;

o) «area Convergenza»: l'area geografica costituita dall'insieme delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia;

p) «area Mezzogiorno»: l'area geografica costituita dall'insieme dell'area Convergenza e delle regioni Abruzzo, Basilicata, Molise e Sardegna.

Art. 3.

Finalità dei contratti d'innovazione tecnologica

1. I contratti d'innovazione tecnologica hanno ad oggetto progetti di rilevanti dimensioni, in grado di accrescere il patrimonio tecnologico del Paese attraverso lo sviluppo di tecnologie di processo o di prodotto capaci di determinare un salto competitivo rispetto alle produzioni attuali di imprese operanti su mercati di significativa dimensione mondiale. Tali progetti, inoltre, devono perseguire un valore aggiunto in termini di miglioramento del livello di vita dei cittadini, dal punto di vista della qualità della vita, della sicurezza, della salute o di altre utilità sociali, dell'ambiente, del paesaggio, della fruizione dei beni culturali.

2. I progetti sono composti da uno o più programmi di sviluppo sperimentale, ammissibili ai sensi della Direttiva 2008, strettamente connessi e funzionali tra di loro in relazione all'obiettivo globale previsto dal progetto.

3. Il progetto viene presentato da un soggetto proponente che, in caso di più programmi di sviluppo sperimentale, assume la responsabilità della sua complessiva coerenza tecnica ed economica.

4. L'importo complessivo dei costi ammissibili di un progetto d'innovazione tecnologica agevolabile non può essere inferiore ai 10 milioni di euro. Qualora il progetto proposto sia composto di più programmi di sviluppo sperimentale, si richiedono le ulteriori seguenti condizioni:

a) l'importo del programma di sviluppo sperimentale promosso dal soggetto proponente non può essere comunque inferiore ai 5 milioni di euro;

b) l'importo dei costi ammissibili di ciascuno degli eventuali ulteriori programmi non può essere inferiori a 3 milioni di euro, ad eccezione di quelli presentati dagli organismi di ricerca, per i quali l'importo minimo si abbassa a 1 milione di euro;

c) ciascun programma non può comportare costi ammissibili in misura superiore al 70% né in misura inferiore al 10% dei costi ammissibili complessivi del progetto.

5. Ciascun programma di sviluppo sperimentale componente deve avere una durata non inferiore a diciotto mesi e non superiore a trentasei.

Art. 4.

Soggetti beneficiari e spese ammissibili

1. I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono quelli previsti all'art. 3 della Direttiva 2008.

2. Il soggetto proponente di un progetto di innovazione tecnologica può essere esclusivamente uno dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)* della Direttiva 2008. Nel caso di progetto di innovazione tecnologica realizzato da più soggetti beneficiari, il soggetto proponente ne assume la responsabilità ai soli fini della coerenza tecnica ed economica.

3. Le spese ammissibili e i relativi costi agevolabili, sia per le attività di ricerca industriale, sia per quelle di sviluppo sperimentale, sono quelli previsti all'art. 5 della Direttiva 2008.

4. In caso di concessione di una quota di contributo diretto alla spesa la cui fonte di finanziamento siano le risorse a valere sul PON ricerca e competitività 2007-2013,

si terrà conto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 che definisce le norme sull'ammissibilità delle spese per programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013.

Art. 5.

Forma e intensità delle agevolazioni

1. Le agevolazioni concedibili ad esito della sottoscrizione di un contratto di innovazione tecnologica sono quelle disposte all'articolo unico del decreto ministeriale 29 luglio 2009, e precisamente:

a) quelle di cui all'art. 4 della Direttiva 2008, salvo la possibilità di ridurre l'intensità di aiuto in fase di negoziazione, prevista all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 5 febbraio 2009;

ovvero

b) quelle di cui all'art. 5 del D.I. 1° febbraio 2006.

2. Durante la fase di negoziazione di cui al successivo art. 6, per ciascun programma di sviluppo sperimentale viene scelta una delle due modalità in relazione alle esigenze espresse da ciascun soggetto beneficiario.

3. I programmi di sviluppo sperimentale realizzati nell'area Convergenza e/o nell'area Mezzogiorno, a condizione che siano disponibili risorse aggiuntive rispetto a quelle nazionali esplicitamente a tale scopo destinate, possono essere agevolati, anche nella forma esclusiva del contributo diretto alla spesa, in misura:

pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle grandi imprese;

pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese;

pari al 30% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle medie imprese;

pari al 40% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dagli organismi di ricerca.

4. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni determinate nella modalità *a)* o *b)* superi le intensità massime previste dalla Disciplina comunitaria, il Ministero provvede alla riduzione del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato ovvero della misura del contributo in conto interessi.

Art. 6.

Fase di negoziazione

1. L'istanza di accesso alla procedura negoziale di cui all'art. 1, comma 2, deve essere presentata in bollo, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e degli eventuali altri soggetti richiedenti, al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Direzione generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, Divisione VIII, Via Giorgione 2/b - 00146 Roma.

2. La predetta istanza deve essere corredata da una proposta di massima contenente:

la descrizione tecnico-economica dell'obiettivo del progetto di innovazione tecnologica e le caratteristiche tecniche dei singoli programmi di sviluppo sperimentale che lo compongono, con particolare riguardo alla loro connessione e funzionalità con l'obiettivo medesimo;

la dimostrazione della ricaduta degli effetti del progetto, anche in termini di impatto occupazionale, indicando, altresì, l'ubicazione delle sedi di svolgimento del progetto;

i profili dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei singoli programmi di sviluppo;

il piano finanziario per la realizzazione del progetto, dettagliata per singolo programma di sviluppo sperimentale, sia in termini di costi previsti che di fonti di copertura.

3. L'istanza di accesso e la proposta di massima devono essere elaborate utilizzando gli schemi di cui agli allegati 1 e 2 della circolare n. 8475 del 29 luglio 2009, e devono essere presentate, a pena d'invalidità dell'istanza, a mezzo di raccomandata a/r. Per la presentazione dell'istanza si fa riferimento alla data di spedizione.

Le istanze presentate in modo difforme e/o con documentazione incompleta rispetto a quanto indicato saranno considerate irricevibili e inammissibili.

4. Il Ministero esamina le caratteristiche del progetto di massima per accertarne la compatibilità con quanto stabilito ai precedenti articoli 1 e 3, verificando preliminarmente la disponibilità delle risorse finanziarie richieste dal progetto e la coerenza con gli indirizzi del Ministro in materia di innovazione tecnologica. Il Ministero comunica l'esito di tale esame al soggetto proponente entro venti giorni dal ricevimento dell'istanza.

5. In caso di esito positivo dell'istanza di accesso, il Ministero avvia la fase di negoziazione con il soggetto proponente al fine di verificare la conformità del progetto d'innovazione tecnologica proposto ai precedenti articoli 1, 3, 4, nonché la sua fattibilità tecnica ed economica, anche con riferimento agli altri eventuali soggetti coinvolti. Durante tale fase viene richiesto al soggetto proponente di fornire, per ciascun soggetto beneficiario che presenta un programma di sviluppo sperimentale con un ammontare di costi ammissibili non inferiori ai 3 milioni di euro, l'indicazione dell'istituto di credito ordinario da utilizzare come soggetto finanziatore, nonché di specificare la composizione percentuale del finanziamento, indicato nella proposta di massima, tra finanziamento agevolato e finanziamento bancario.

6. Al fine di assicurare la coerenza del progetto d'innovazione tecnologica proposto agli indirizzi di politica industriale, il Ministero:

a) verifica la possibilità di potenziare la capacità propria del progetto di incidere sullo sviluppo tecnologico del Paese, attraverso il raccordo con iniziative simili o complementari, favorendo il contatto tra il soggetto proponente ed altri soggetti qualificati, tra i quali eventualmente anche soggetti proponenti di altri progetti d'innovazione tecnologica;

b) rivede le modalità attuative del progetto, con particolare attenzione agli effetti ed alla tempistica di realizzazione, fornendo eventuali indicazioni in merito alla loro modifica, anche in relazione al coinvolgimento di nuovi soggetti in grado di rafforzare il progetto, alla luce di quanto emerso dalla verifica di cui al punto *a)*;

c) definisce la specifica modalità agevolativa del progetto, sia in termini di forme che d'intensità di aiuto, secondo quanto disposto all'art. 6.

Per gli scopi di cui ai precedenti punti, il Ministero può avvalersi del soggetto convenzionato incaricato della eventuale successiva istruttoria e richiedere direttamente o per il tramite del soggetto convenzionato, tutti i dati e le informazioni che saranno ritenuti necessari.

7. Il Ministero conclude la fase di negoziazione entro novanta giorni dalla data della comunicazione di avvio della negoziazione e ne comunica l'esito al soggetto proponente ai fini della presentazione della proposta definitiva, anche dettando prescrizioni e vincoli per la messa a punto della medesima.

8. Nel caso in cui il Ministero richieda chiarimenti o integrazioni di documenti, il termine di novanta giorni, di cui al comma 7 del presente articolo, è sospeso fino ad un termine massimo di sessanta giorni.

Art. 7.

Presentazione e istruttoria della proposta definitiva

1. La proposta definitiva del progetto di innovazione tecnologica deve essere compilata dal soggetto proponente utilizzando esclusivamente, pena l'invalidità della proposta stessa, lo specifico software predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, che sarà reso disponibile all'indirizzo «http://www.innovazione.incentivialleimprese.it/contratti_innovazione», secondo le istruzioni ed i modelli ivi contenuti.

2. La proposta definitiva deve contenere:

a) l'indicazione del soggetto convenzionato cui sottoporre la proposta definitiva di progetto per l'istruttoria;

b) l'articolazione del progetto d'innovazione tecnologica proposto in termini dei programmi di sviluppo sperimentale componenti;

c) i piani di lavoro specifici dei programmi di sviluppo sperimentale componenti che:

indichino la scomposizione dei programmi in attività elementari (pacchi di lavoro), per ciascuna delle quali deve essere specificata l'appartenenza ad una delle due categorie di attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, l'allocazione delle risorse tecniche ed umane in funzione delle attività da svolgere, i risultati specifici dell'attività, la sede territoriale presso cui saranno svolte le attività;

dettaglino le relazioni di collegamento logico e definiscano una tempistica realistica ed accettabile delle attività e delle relative uscite dei programmi, con evidenza degli «eventi cardine» da utilizzare per la verifica del loro stato di avanzamento;

definiscano la lista dei risultati dei programmi in relazione agli eventi cardine ed alle fasi/sottofasi di realizzazione previste;

indichino le modalità ed i parametri di verifica proposti per la valutazione in itinere e finale dei programmi, che consentano di valutarne l'avanzamento e i risultati rispetto agli obiettivi prefissati.

d) un piano di management del progetto d'innovazione tecnologico che:

definisca puntualmente il ruolo del soggetto proponente e degli altri soggetti beneficiari nella Struttura organizzativa del progetto, con particolare riferimento al ruolo svolto da eventuali organismi di ricerca coinvolti;

designi una persona quale Responsabile del progetto d'innovazione tecnologica ed individui altre persone chiave, tra le quali almeno un responsabile per ciascuno dei programmi di sviluppo sperimentale componenti, dotati di un'adeguata e dimostrabile qualificazione rispetto ai ruoli assegnati (curricula);

descriva le procedure adottate per la gestione delle attività, con particolare attenzione all'attività previste dal soggetto proponente per assicurare la coerenza tecnica ed economica del progetto;

e) i piani economico-finanziari specifici dei programmi di sviluppo sperimentale componenti che:

forniscano un'esposizione dei costi dei programmi, dettagliata per pacco di lavoro e per voce di costo di cui all'art. 5;

quantifichino i costi del personale in termini di impegno richiesto per lo svolgimento delle attività, espresso in mesi/uomo, da parte di specifiche figure professionali e dei costi unitari delle suddette figure professionali;

pianifichino i costi massimi agevolabili suddivisi per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e le richieste di erogazione;

f) le valutazioni del merito di credito dei programmi di sviluppo sperimentale effettuate da ciascun soggetto finanziatore, nel rispetto delle direttive emanate dalle Autorità di vigilanza sulle attività bancarie e degli standard internazionali;

g) la dimostrazione dell'«Effetto di incentivazione», con riferimento ai programmi di sviluppo sperimentale svolti da soggetti partecipanti rientranti nella categoria delle grandi imprese secondo i criteri stabiliti dall'allegato n. 1 al Regolamento (CE) 70/01 e successive modifiche e integrazioni e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005, come previsto dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01).

3. La proposta definitiva deve essere presentata, a cura del soggetto proponente, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito di cui al precedente art. 6, a pena di decadenza dell'istanza. Il Ministero può concedere un'ulteriore periodo di tempo, non superiore a trenta giorni, ai fini del completamento della documentazione richiesta. Trascorso inutilmente tale periodo l'istanza di accesso è considerata decaduta.

4. Per lo svolgimento dell'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnico-economica, il Ministero si avvale del soggetto convenzionato indicato nella proposta definitiva dal soggetto proponente, anche ricorrendo al supporto di esperti esterni, scelti tra quelli iscritti all'albo, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006.

5. Il Ministero provvede all'istruttoria entro trenta giorni dalla ricezione della proposta definitiva, sulla base della documentazione presentata, previo parere del Comitato tecnico di cui all'art. 16, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 che si esprime nei successivi trenta giorni.

6. Il soggetto convenzionato, effettua l'istruttoria della proposta definitiva analizzando tecnicamente ciascun programma di sviluppo sperimentale componente, valutando la pertinenza al programma delle spese previste e la loro congruità in relazione a ragionevoli valutazioni di mercato e rideterminando l'ammontare dei costi agevolabili. I progetti d'innovazione tecnologica per i quali, a se-

guito di tale rideterminazione, l'importo complessivo dei costi agevolabili o la loro distribuzione tra i programmi di sviluppo sperimentale componenti risultino non conformi a quanto stabilito all'art. 3, sono dichiarati inammissibili. Successivamente a questa valutazione l'istruttoria procede per ciascun programma di sviluppo sperimentale secondo le disposizioni applicabili alla modalità agevolativa prescelta durante la fase di negoziazione. In particolare per la modalità di cui al punto *b)* del precedente art. 5, il soggetto convenzionato provvede ad acquisire da ciascun soggetto finanziatore, entro il termine di ultimazione dell'attività istruttoria, la comunicazione di esito della delibera del finanziamento bancario nonché il correlato mandato interbancario, la conferma dell'accordo e la conferma del mandato interbancario, redatti secondo gli schemi allegati alla convenzione-tipo di cui al D.I. 1° febbraio 2006.

7. Il soggetto convenzionato comunica alla CDP ed al soggetto agente la delibera del finanziamento del soggetto finanziatore accettata dal soggetto beneficiario. A seguito della intervenuta delibera di ciascun finanziamento agevolato effettuata da parte della CDP, il soggetto convenzionato comunica l'esito definitivo della procedura al Ministero.

Art. 8.

Sottoscrizione dei contratti d'innovazione tecnologica

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni, il Ministero, il soggetto proponente e gli altri soggetti beneficiari, tenuto conto delle risorse disponibili nonché delle decisioni della Commissione europea in relazione ad eventuali programmi di sviluppo soggetti a notifica, sottoscrivono uno specifico contratto con il quale sono determinati gli impegni dei soggetti beneficiari anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione dei programmi, gli adempimenti a carico dei beneficiari, i preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre imprese, anche estere, al programma, le condizioni ed il piano delle erogazioni, determinato sulla base del piano degli investimenti predisposto dai soggetti beneficiari, nonché le condizioni per la revoca o l'interruzione dei benefici e l'eventuale applicazione di penali in caso di inadempienza. Le linee guida ed i modelli da utilizzare per la redazione di tali contratti saranno forniti con successivi atti d'indirizzo.

Roma, 14 dicembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

Registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 2010

Ufficio di controllo Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 62

10A02222

DECRETO 18 gennaio 2010.

Rinnovo della designazione all'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini Srl, quale organismo notificato ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 791/1977, modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 626/1996.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva sopracitata;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, di attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2006/95/CE che abroga la direttiva 73/23/CEE;

Vista la direttiva 19 dicembre 2002 del Ministero delle attività produttive, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 24 marzo 2009, protocollo MiSE n. 33286 del 15 aprile 2009 con la quale l'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), ha richiesto il rinnovo della designazione quale organismo notificato per predisporre relazioni ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 e rendere pareri alla Commissione europea come previsto dall'art. 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626;

Considerato che la documentazione trasmessa dall'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. soddisfa i requisiti richiesti dalla direttiva 19 dicembre 2002 del Ministro delle attività produttive;

Decreta:

Art. 1.

1. All'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede in via Moscova n. 11 - 20017 Rho (Milano), ai sensi dell'art. 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è rinnovata la designazione quale organismo notificato in grado di elaborare, in caso di contestazione, relazioni di conformità alle regole di sicurezza di cui all'art. 2 della legge 18 ottobre 1977, n. 791.

2. Il suddetto organismo è designato altresì, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, a rendere pareri alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti il materiale elettrico in applicazione dell'art. 9 della direttiva 73/23/CEE.

3. La designazione di cui ai precedenti commi ha validità quinquennale.

Art. 2.

1. Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento della designazione, di cui al precedente articolo, sono a carico dell'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, così come previsto dal comma 2 dell'art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626.

2. L'Istituto di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle relazioni formulate e dei pareri espressi ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo.

Art. 3.

1. Entro il periodo di validità della presente designazione il Ministero dello sviluppo economico o il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, si riservano la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione disponendo appositi controlli.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente designazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 18 gennaio 2010

Il direttore generale
per il mercato, la concorrenza, il consumatore,
la vigilanza e la normativa tecnica
del Ministero dello sviluppo economco
VECCHIO

Il direttore generale
per la tutela delle condizioni di lavoro
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
MASTROPIETRO

10A02068

DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 56 società cooperative ricadenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata e Calabria.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Preso atto che, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2009 - supplemento ordinario n. 163, i soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990 hanno rappresentato che la società cooperativa «Soc. coop. Erre e Erre a r.l.», con sede in Genzano di Lucania (Potenza), è debitrice nei confronti di alcuni enti impositori e che, pertanto, non può essere posta in scioglimento da questo Ministero;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 14/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	VIVERE INSIEME – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS	CASOLI (CH)	ABRUZZO	02038250698	23/01/2003	
2	ETNIKANET PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PESCARA	ABRUZZO	01567140684	22/12/1999	**CCI**
3	TOURISM FRIEND PROJECT SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE T.F.P.	MONTESILVANO (PE)	ABRUZZO	01764730683	20/06/2005	**CCI**
4	PROGETTO '80 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	L'AQUILA	ABRUZZO	00636500662	06/05/1981	**CCI**
5	EVENTI IYALIA NETWORK SOC. COOP. A R.L.	MANOPPELLO (PE)	ABRUZZO	01721210688	06/04/2004	
6	IL TAPIRO – SOC. COOP. A R.L.	TERAMO	ABRUZZO	01459950679	25/07/2001	
7	C.U.O.R.E. VERDE SOCIALE ONLUS (CONS. UMANITARIO ONLUS REINSERIMENTO EMARGINATI)	CIVITELLA CASANOVA (PE)	ABRUZZO	01717030686	01/03/2004	**CCI**
8	ALSAIRA COOPERATIVA SOCIALE	TERAMO	ABRUZZO	01451800674	26/04/2001	**UNCI**
9	SOC. COOP. A R.L. ABC	BISENTI (TE)	ABRUZZO	00589430677	11/12/1984	
10	IL DELFINO SOCIETA' COOPERATIVA	GUARDIAGRELE (CH)	ABRUZZO	02120280694	22/02/2005	
11	SOC. COOP. PROGETTO 2000 A R.L.	POTENZA	BASILICATA	00998300768	02/11/1988	**CCI**
12	CRIOSP (CENTRO RICERCA INFORMAZIONE ORIENTAMENTO SCOLASTICO PROFESSIONALE)	POTENZA	BASILICATA	00764710760	08/07/1983	**CCI**
13	AUTOTRASPORTI NORD SUD – SOCIETA' COOPERATIVA	MONTALBANO JONICO (MT)	BASILICATA	01114410770	18/02/2005	
14	MA.SA.RI. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEMILONE (PZ)	BASILICATA	00994550762	01/10/1987	**UNCI**
15	GAPOS – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POTENZA	BASILICATA	01459300768	20/02/2001	
16	SPES ET BONUM PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS	ROTONDELLA (MT)	BASILICATA	01070130776	22/07/2002	**CCI**
17	ARCOBALENO – COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	GENZANO DI LUCANIA (PZ)	BASILICATA	01173620764	05/08/1994	
19	GR.A.L. GRUPPO AUTOTRASPORTATORI LUCANI	SANT'ARCANGELO (PZ)	BASILICATA	01242170767	03/08/1996	**UNICOOP**
20	AGRO – ITALIA 2000 PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGRICOLI SOC. COOP. A R.L.	PALAZZO S. GERVASIO (PZ)	BASILICATA	01057950766	20/04/1990	**UNCI**
21	NON PIU' SOLI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	MELFI (PZ)	BASILICATA	01337690760	13/07/1998	
22	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE VALCAMASTRA A R.L.	LAURENZANA (PZ)	BASILICATA	01371920768	18/08/1999	**CCI**
23	CRISALIDE VIVAI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIGNOLA (PZ)	BASILICATA	01064350760	11/12/1990	**UNCI**
24	AZIMUT SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CERENZIA (KR)	CALABRIA	02691480798	07/01/2005	**CCI**
25	ETICA MARCELLA TASSONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LAURENA DI BORRELLO (RC)	CALABRIA	02323170809	23/02/2005	
26	FRATELLI BANDIERA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	92001390803	14/02/1956	
27	OMNIA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	TORTORA (CS)	CALABRIA	02723350787	03/08/2005	
28	OPTACON SOCIALE COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02199490786	18/05/1998	
29	PROGETTI RICERCHE INTERVENTI SOCIALI MACRO AREE – COOPERATIVA SOCIALE	ACRI (CS)	CALABRIA	02741370783	01/12/2005	
30	RESEDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROGGIANO GRAVINA (CS)	CALABRIA	02547080784	07/02/2003	
31	OMNIA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	DIAMANTE (CS)	CALABRIA	02537950780	17/12/2002	
32	LE SQUISITEZZE SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02725490789	01/09/2005	
33	LA RINASCITA – SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02799910787	20/09/2006	
34	LIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	COSENZA	CALABRIA	02665610784	06/10/2004	
35	LA STELLA DEL SUD SOCIETA' COOPERATIVA	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	02702100781	08/04/2005	
36	NOVASUD – COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02159130794	24/10/1997	**UNICOOP**
37	C.A.T.E.F. - CENTRO ATTIVITA' TURISTICHE E FORMATIVE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SIMERI CRICHI (CZ)	CALABRIA	01516330790	20/05/1985	**UNCI**
38	NUOVO MILLENNIO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SARACENA (CS)	CALABRIA	02300010788	01/12/1999	**CCI**
39	ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02265900809	16/02/2004	**UNCI**
40	MARE APERTO CALABRIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	BOTRICELLO (CZ)	CALABRIA	02495790798	11/03/2002	

41	COOPERATIVA AGRICOLA MEDITERRANEO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELCASTRO (CZ)	CALABRIA	02279330795	26/10/1990	
42	ENOTRIA ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA	SELLIA MARINA (CZ)	CALABRIA	02706890791	17/03/2005	
43	GIUSEPPE MOSCATI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	CASTROVILLARI (CS)	CALABRIA	02758120782	02/02/2006	
44	ALTOMARE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	PIZZO (VV)	CALABRIA	02502220797	16/04/2002	**CCI**
45	PETTINATO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BELVEDERE SPINELLO (KR)	CALABRIA	01445980798	03/03/1984	**LEGA**
46	I – FILM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CATANZARO	CALABRIA	02318960792	14/03/2000	
47	AGRIZOOSERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02221010800	10/04/2003	
48	IL PICCOLO PRINCIPE – COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	REGGIO DI CALABRIA	CALABRIA	02198640803	19/12/2002	
49	IL SENTIERO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	SAMO (RC)	CALABRIA	02227890809	12/06/2003	
50	AQUILA 2002 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTEPAONE (CZ)	CALABRIA	02507520795	03/05/2002	
51	LE MURATE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FRANCAVILLA MARITTIMA (CS)	CALABRIA	02299040788	19/10/1999	
52	PIANURA JONICA SOCIETA' COOPERATIVA	CASSANO JONIO (CS)	CALABRIA	02793230786	26/07/2006	
53	SOC. COOP.VA DI SERVIZIO NO PROBLEM A R.L.	VALLEFIORITA (CZ)	CALABRIA	01588640795	23/02/1989	
54	O.M.G. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CORIGLIANO CALABRO (CS)	CALABRIA	01702500784	10/07/1990	
55	PANE, AMORE E FANTASIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COSENZA	CALABRIA	02704130786	05/04/2005	
56	LABORA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	VIBO VALENTIA	CALABRIA	02139950790	17/07/1997	**UNCI**

10A02107

DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 56 società cooperative ricadenti nelle regioni Emilia-Romagna e Lazio.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009, prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 23 settembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 16/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	SALUS SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	BOLOGNA	EMILIA R.	04991140965	20/09/2005	UNICOOP
2	CENTRO NORD PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CRESPELLANO (BO)	EMILIA R.	02354481208	10/04/2003	
3	SERAMINA – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02307851200	05/11/2002	
4	I CALIMERI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02507791206	13/12/2004	
5	I GIRASOLI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02507811202	13/12/2004	
6	IDROLUX SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02517441206	05/01/2005	
7	MUSIKOOP SOCIETA' COOPERATIVA DELLO SPETTACOLO E ARTE	REGGIO EMILIA	EMILIA R.	02062230350	23/02/2004	CCI
8	LEONARDO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	02509381204	27/12/2004	
9	ATTRAZIONE E SPETTACOLO DEVILS ROCK DARIO'S SOC. COOP. A R.L.	PIACENZA	EMILIA R.	00767120330	25/02/1982	
10	COOPART SOCIETA' COOPERATIVA	BOLOGNA	EMILIA R.	02482771207	07/09/2004	
11	CO.S.G.E.I. COOPERATIVA SERVIZI GENERALI IMPIANTISTICI	BOLOGNA	EMILIA R.	02509401200	27/12/2004	
12	METROPOL SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA METROPOL COOP	BOLOGNA	EMILIA R.	02642141200	15/03/2006	
13	DE NIRO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PIACENZA	EMILIA R.	00883610339	18/02/1985	
14	OBELISCO COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	S. GIOVANNI IN PERSICETO (BO)	EMILIA R.	02606621205	16/12/2005	
15	NUOVA FEDELTA' SOCIETA' COOPERATIVA	BAZZANO (BO)	EMILIA R.	02591351206	30/09/2005	
16	ACCADEMIA DEGLI ARTISTI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	EMILIA R.	00894750330	03/07/1985	
17	ORCHESTRA ALLEGRA COMPAGNIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIACENZA	EMILIA R.	00778770339	01/07/1982	
18	K.E.T. PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIEVE DI CENTO (BO)	EMILIA R.	02275401202	23/05/2002	
19	ESSEGI – EDITRICE E SERVIZI GRAFICI INTEGRATI – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	01926221209	06/11/1998	UNCI
20	B.R.C. - BAR, RISTORANTI IN COOPERATIVA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BOLOGNA	EMILIA R.	01915061202	23/09/1998	UNCI
21	SOCIETA' COOPERATIVA DELTA	PIACENZA	EMILIA R.	01475150338	05/10/2006	
22	ALLEVATORI ASSOCIATI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	00928330588	30/03/1973	
23	COOPERATIVA DI LAVORO TRAPPISTI 84 A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	06777070589	23/11/1984	
24	INSIGHT – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03108030580	18/03/1978	
25	ACLI LAURENTINO N. 20 R2 E – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	ROMA	LAZIO	03343800581	09/11/1978	
26	ARCARI DI CAMERATA NUOVA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAMERATA NUOVA (RM)	LAZIO	06577201004	10/04/2001	
27	ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TERRACINA (LT)	LAZIO	01508000591	16/11/1990	
28	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA VALLE DEGLI ETRUSCHI A R.L.	ROMA	LAZIO	04920651009	06/06/1995	
29	CI.EFFE.TI. SOCIETA' COOPERATIVA FACCHINAGGIO TRASPORTI	ROMA	LAZIO	08452801007	30/03/2005	
30	EDILPOSA 2000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	ROMA	LAZIO	01657270565	16/09/2000	
31	NEW SISTEM '96 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	05060081006	28/02/1996	
32	FIERAMOSCA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	03197470580	19/04/1978	
33	G.M. GESTIONE MERCATI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	07891820586	27/03/1987	
34	HELA-SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	96057730580	04/01/1955	
35	LA METALLURGICA CASE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05172760588	01/08/1950	
36	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A SIDUS A R.L.	CIVITAVECCHIA (RM)	LAZIO	01438460758	02/04/1964	
37	NASCIA '92 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	NETTUNO (RM)	LAZIO	04409431006	17/11/1992	
38	PROGETTO EUROPA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	08026170582	27/06/1987	
39	LA VALLEVERDE 1975 – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	ROMA	LAZIO	01785670587	20/02/1975	
40	LA CAMBUSA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	80409530583	24/05/1978	

41	WORKPRESS – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	04334911007	19/06/1992	
42	TIBURTINA REGALI COOP. DI CONSUMO A R.L.	ROMA	LAZIO	04410891008	30/11/1992	
43	IL BORGHETTO – SOCIETA' COOPERATIVA	ANTRODOCO (RI)	LAZIO	00894160571	19/10/1999	**UNCI**
44	NANNI J.A.G. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SEZZE (LT)	LAZIO	02196370593	04/03/2004	**UNCI**
45	I.D. LAMELLARE COOPERATIVA	TORRICE (FR)	LAZIO	02420140606	23/12/2005	**LEGA**
46	COOPERATIVA EDILIZIA ALDO MANUZIO SOCIETA' A R.L.	ROMA	LAZIO	02686400587	24/07/1963	**LEGA**
47	TORO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ARDEA (RM)	LAZIO	05383221008	29/09/1997	
48	COOPERATIVA SOCIALE IL MONDO DELLE IDEE A R.L.	ROMA	LAZIO	05333441003	25/06/1997	
49	IL GAROFANO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	TIVOLI (RM)	LAZIO	03523780587	12/02/1979	
50	GIOLLY SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTORIO ROMANO (RM)	LAZIO	05796541000	22/06/1999	
51	G.E.N.T.E. GESTIONI ECOLOGICHE NATURA E TERRITORIO SOCIETA' COOP. A R.L.	ROMA	LAZIO	97009570587	14/11/1980	
52	EQUIPE ROMA EUR A R.L. COOPERATIVA DI LAVORO E SERVIZI	ROMA	LAZIO	08195760585	26/11/1987	
53	CASTELROMANO – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	ROMA	LAZIO	03713020588	24/10/1979	
54	T.D. SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	POMEZIA (RM)	LAZIO	05990281007	24/02/2000	
55	TEATROGRUPPO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	ROMA	LAZIO	05798560586	10/11/1982	
56	SO.GE.A. - SOCIETA' GENERALE AGRICOLA – COOPERATIVA A R.L.	PONZANO ROMANO (RM)	LAZIO	05197100588	30/11/1981	

10A02105

DECRETO 27 gennaio 2010.

Scioglimento di 71 società cooperative ricadenti nella regione Campania.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Visto il decreto del direttore generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi del 12 ottobre 2009 prot. n. 0113447 di delega di firma al dirigente della divisione IV;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che non sono pervenute richieste e/o osservazioni da parte dei soggetti legittimati di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990, a seguito dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 205 del 4 settembre 2009 - supplemento ordinario n. 163;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile sono sciolte, senza dar luogo alla nomina del liquidatore, le cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 gennaio 2010

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 15/2009 DI COOPERATIVE IN SCIOGLIMENTO

	COOPERATIVA	SEDE	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	3SCOOP (SOCIALE, SVILUPPO E SERVIZI) COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	CAMPANIA	05619901217	30/11/2006	
2	I.A.M.ME. INFORMAZIONE AUTONOMA MERIDIANO MERIDIONALE SOC. COOP.VA A R.L.	S. GIORGIO A CREMANO (NA)	CAMPANIA	04385371218	05/02/2003	
3	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA S. SAN FELICE	PALMA CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	05044930633	14/07/1986	
4	S. LUCIA – PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07836050638	09/11/2001	
5	MONDIAL SECURITY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	TORRE DEL GRECO (NA)	CAMPANIA	04187341211	19/03/2002	
6	LUVRANOLEGNO – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	04013491214	10/04/2001	
7	PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA ITALIAN PARKING A R.L.	MARIGLIANO (NA)	CAMPANIA	03556891210	04/11/1998	
8	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	PIANA DI MONTE VERNA (CE)	CAMPANIA	02666260613	05/04/2000	
9	EUROPA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	S. GIORGIO A CREMANO (NA)	CAMPANIA	03761030638	17/04/1973	
10	JOB SERVICE – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	04824651212	19/06/2004	
11	SAN RAFFAELE TRASPORTI – SOCIETA' COOPERATIVA	S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA)	CAMPANIA	05266391217	07/12/2005	
12	GET NET SOCIETA' COOPERATIVA	CARINOLA (CE)	CAMPANIA	03269650614	01/08/2006	
13	L'ITINERARIO – COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	02048490649	13/02/1997	UNICOOP
14	TRENTAREMI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07878600639	19/02/2002	CCI
15	SERVIZI TECNOLOGICI ALLE IMPRESE – (SE.TE. - S.C.R.L.)	EBOLI (SA)	CAMPANIA	02969970652	06/07/1994	
16	ARIETE SERVIZI 2000 SOC. COOPERATIVA A R.L.	CAMEROTA (SA)	CAMPANIA	03635140654	18/11/1999	
17	INTEGRA – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI – O.N.L.U.S.	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	03923950657	12/07/2002	
18	MONDIAL PARKING SOCIETA' COOPERATIVA	CASERTA	CAMPANIA	03125410617	19/01/2005	CCI
19	CAR.PAS. SOCIETA' COOPERATIVA	SANT'ANTIMO (NA)	CAMPANIA	05137311212	13/06/2005	
20	ALBA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	SALA CONSILINA (SA)	CAMPANIA	04198860654	20/12/2004	UNCI
21	ATHENA – PICCOLA SOC. COOP. A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	BELLIZZI (SA)	CAMPANIA	03818250650	06/08/2001	
22	SO.CO.MA. SOCIETA' COOPERATIVA	BACOLI (NA)	CAMPANIA	05188460637	06/07/1987	
23	SOC. COOP. PROD. LAVORO PESCATORI PROFESSIONITI SUBACQUEI PROV. NAPOLI	NAPOLI	CAMPANIA	05541400635	18/02/1988	CCI
24	INTERNATIONAL GARDENS SOC. COOP. ARL	CEPPALONI (BN)	CAMPANIA	01317690624	30/04/2004	
25	COOPERATIVA AGRICOLA POM. FLORA – SOC. COOP.VA AGRICOLA	CAVA DE' TIRRENI (SA)	CAMPANIA	03017600655	22/12/1994	
26	COOP. PINA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	PARETE (CE)	CAMPANIA	02470900610	28/01/1998	
27	CENTRO SUD IMPIANTI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	01837300696	17/07/2002	
28	UNIVERSO 80 SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	QUARTO (NA)	CAMPANIA	03326680638	22/10/1980	
29	CASERTA CLS – SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A R.L.	S. MARIA CAPUA VETERE (CE)	CAMPANIA	02913950610	05/12/2002	
30	G.P. COSTRUZIONI – SOCIETA' COOPERATIVA	CASAPESENNA (CE)	CAMPANIA	03013300615	08/01/2004	
31	CO.VAL.PRO.A. CAMPANO	SALERNO	CAMPANIA	01993730652	24/04/1984	
32	COOPERATIVA AGRICOLA S.RITA A R.L.	NOCERA INFERIORE (SA)	CAMPANIA	01715680656	21/04/1982	
33	SOCIETA' COOPERATIVA L'AIRONE A R.L.	MADDALONI (CE)	CAMPANIA	01602640615	07/06/1986	
34	C.A.F. - COOPERATIVA AGRICOLA FRIGENTINA A R.L.	FRIGENTO (AV)	CAMPANIA	81000090647	20/08/1975	
35	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA FIAMME AZZURRE A R.L.	AVELLINO	CAMPANIA	00303330641	20/02/1980	
36	COOPERATIVA EUROTAXI PARTENOPEA A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	NAPOLI	CAMPANIA	07234510639	13/11/1997	
37	VITTORIA SOC. COOP. A R.L.	GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)	CAMPANIA	00821110632	15/12/1965	
38	EURO – SYSTEM PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	07675460633	22/11/2000	
39	PARCHEGGIATORI CAIVANESI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CAIVANO (NA)	CAMPANIA	03483021212	13/05/1998	
40	LA PROTETTA SERVIZIO CUSTODIA E VIGILANZA SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	04597961210	05/11/2003	

41	CONCORDIA COOPERATIVA SOCIALE	CESA (CE)	CAMPANIA	02922040619	13/01/2003	
42	COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO UOMO A R.L. - S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03188190650	09/07/1996	**AGCI**
43	CORRICELLA 2000 SOC. COOP. A R.L.	PROCIDA (NA)	CAMPANIA	07223060638	19/06/1997	
44	BELLA VISTA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	PORTICI (NA)	CAMPANIA	03019201213	22/05/1995	
45	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DOMUS FLORUM A R.L.	ARZANO (NA)	CAMPANIA	06051150636	16/02/1990	
46	BEATO PIO DA PIETRALCINA – SOC. COOP. SOCIALE A R.L.	FRATTAMAGGIORE (NA)	CAMPANIA	03765061217	19/11/1999	
47	GAIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BENEVENTO	CAMPANIA	01266370624	09/05/2002	
48	LA PERLA – S.C.R.L.	TRAMONTI (SA)	CAMPANIA	02560310654	14/02/1989	
49	SALERNO E MUSICA – S.C.R.L.	SALERNO	CAMPANIA	95009490657	26/07/1983	
50	SAL.TUR. 3000 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03535130656	11/03/1999	
51	STRADA FACENDO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIFFONI VALLE PIANA (SA)	CAMPANIA	04155970652	15/07/2004	
52	ASSUD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03875320651	14/02/2002	
53	GESTIONE FRUTTA SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	CAMPANIA	01354250621	26/09/2005	
54	EDEMO – SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	CAMPANIA	04561641210	24/09/2003	
55	EUROPEAN PARKING SOCIETA' COOPERATIVA	PORTICI (NA)	CAMPANIA	04120121216	29/11/2991	
56	STELLA POLARE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECORICE (SA)	CAMPANIA	04072640651	17/11/2003	**UNCI**
57	COOPERATIVA SERVIZI GIORNALISTI CILENTANI – SOC. COOP.VA A R.L.	SAPRI (SA)	CAMPANIA	03777430657	09/04/2001	
58	LA PRIMULA 1994 – S.C.R.L. - COOPERATIVA AGRICOLA	PONTECAGNANO FAIANO (SA)	CAMPANIA	03003520651	03/10/1994	
59	PETULIA COOP. EDILIZIA A R.L.	PIANO DI SORRENTO (NA)	CAMPANIA	04347180632	31/10/1983	
60	INDIPENDENCE – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECORICE (SA)	CAMPANIA	04047190659	28/07/2003	**UNCI**
61	CAMPAGNALAT – SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	NAPOLI	CAMPANIA	02692600659	17/12/1990	**UNCI**
62	GERMOGLI – CONSORZIO PREVALENTEMENTE DI COOP.VE SOCIALI - ONLUS	BENEVENTO	CAMPANIA	01296560624	17/07/2003	
63	PICCOLA COOPERATIVA GESTIONE SERVIZI A R.L.	VOLLA (NA)	CAMPANIA	04310431210	25/11/2002	
64	NUOVA MAREA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MONTECORICE (SA)	CAMPANIA	04072650650	17/11/2003	**UNCI**
65	IL GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA	CASANDRINO (NA)	CAMPANIA	04771211218	20/04/2004	**CCI**
66	COOP. S. ANGELO A R.L. - S.C.R.L.	MERCATO S. SEVERINO (SA)	CAMPANIA	02873650655	22/02/1993	
67	GARUA' – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFRAGOLA (NA)	CAMPANIA	05114881211	06/05/2005	
68	B.E.C. SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO	SARNO (SA)	CAMPANIA	04219250653	05/02/2005	
69	EURO 2002 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SARNO (SA)	CAMPANIA	03871450650	31/01/2002	
70	SPLENDOR 3000 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	SALERNO	CAMPANIA	03825610656	24/09/2001	
71	CONSORZIO GARANZIA COLLETTIVA FIDI PICCOLE MEDIE IMPRESE ARTIGIANATO	NAPOLI	CAMPANIA	07525550633	24/05/1999	

10A02106

DECRETO 3 febbraio 2010.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cip Zoo Zootecnica, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1979, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Ferrandina (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto in data 12 maggio 1980 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla S.r.l. Cip Zoo Zootecnica con la preposizione ad essa del medesimo commissario nominato per la capogruppo;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del commissario liquidatore nella persona del dott. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/2002, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria è stato nominato commissario liquidatore il dott. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati commissari liquidatori i signori: dott. Saverio Signori, dott. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 27 luglio 2006 e 11 luglio 2008, con i quali è stato rispettivamente disposto il deposito presso la competente cancelleria del tribunale fallimentare del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale e l'integrazione al progetto finale di riparto;

Vista l'istanza del 29 luglio 2009, con la quale il collegio commissariale comunica di aver espletato tutte le formalità e di aver provveduto al pagamento dell'integrazione al riparto finale, che le somme destinate ai creditori irreperibili verranno depositate così come previsto dalla legge e che nulla osta alla chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Cip Zoo Zootecnica in a.s., con sede legale in Milano - via Salomone n. 61.

Art. 2.

I commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'iter della chiusura, compresi, se del caso, quelli previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 3 febbraio 2010

Il direttore generale per la politica industriale del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

10A02070

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Olionet».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la domanda presentata in data 17 settembre 2009 e successivamente integrata con lettera del 23 gennaio 2010 dall'impresa Makhteshim Chemical Works LTD con sede legale POB 60, 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, via Falcone, 13 - Bergamo, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato Olionet, contenente la sostanza attiva olio minerale paraffinico (CAS n. 97862-82-3), uguale al prodotto di riferimento denominato Eko Oil Spray registrato al n. 12573 con decreto direttoriale in data 29 agosto 2007 modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 gennaio 2010, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Eko Oil Spray;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione alla data di scadenza del prodotto di riferimento sopra citato, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 agosto 2012, l'Impresa Makhteshim Chemical Works LTD, con sede legale POB 60, 84100 Beer Sheva - Israele, rappresentata in Italia dall'Impresa Makhteshim Agan Italia srl, via Falcone, 13 - Bergamo, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato OLIONET con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 0,5-1-5-10-20-25 litri.

Il prodotto è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Makhteshim Chemical Works LTD, con sede legale POB 60, 84100 Beer Sheva - Israele.

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14386.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

OLIONET

Olio minerale paraffinico ad azione insetticida
e coadiuvante di diserbanti

Autorizzazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. del

MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd.
P.O.B. 60 84100 Beer-Sheva - ISRAELE
rappresentata in Italia da
MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
Via Falcone, 13- 24126 Bergamo – Tel. 035 328811

COMPOSIZIONE:	
Olio minerale paraffinico* [CAS N. 97862-82-3]	g. 98,8 (=820 g/l)
Coformulanti q.b.a	g. 100

*contenuto in estratto DMSO inferiore allo 0,2%

Stabilimento di produzione:
MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS Ltd
P.O.B. 60 - Beer Sheva - ISRAELE

ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA

Contenuto 0,500-1-5-10-20-25 L   Partita n. vedi timbro

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Evitare il contatto con la pelle.
SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

INFORMAZIONI MEDICHE
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

OLIONET è un insetticida di contatto a base di olio minerale altamente raffinato. Il prodotto agisce essenzialmente per asfissia coprendo il corpo degli insetti con una sottile pellicola che, penetrando nei loro canali tracheali, impedisce la respirazione e ne causa la morte. È efficace contro le cocciniglie e le uova degli acari, presenta un'azione ovicida ed antischiusura come pure un'azione repellente nei confronti di alcuni insetti masticatori.

Il prodotto si impiega sulle colture arboree ed erbacee in piena vegetazione sia in campo che in serra.

OLIONET può essere impiegato anche come coadiuvante dei diserbanti.

IMPIEGHI E DOSI

Coltura	Epoca	Dose
POMACEE (Melo, Pero e Cotogno): contro Acari, Afidi, Cicaline, Cocciniglie, Eriofidi, Psille, Metcalfa, Tignola, uova di Lepidotteri	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl
DRUPACEE (albicocco, pesco, ciliegio, susino, nettarina) e MANDORLO: contro Afidi, Acari, Cicaline, Cocciniglie, Eriofidi, Metcalfa, Tripidi, uova di Lepidottero	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl
VITE (uva da tavola e da vino): contro Acari, Afidi, Cicaline, Cocciniglie, Eriofidi, Metcalfa, Tignole, Tripidi, uova di Lepidotteri	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl
OLIVO (olive da tavola e da mensa): contro Cocciniglie e Tignole	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl
FICO, CACO, RIBES, NOCE, NOCCIOLO: contro Acari, Afidi, Cocciniglie, Cicaline, Cimici, Eriofidi, Metcalfa, Psille, uova di Lepidotteri	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl
AGRUMI (arancio, limone, clementino, bergamotto,cedro, pompelmo, tangerino, limetta, chinotto,arancio amaro : contro Acari, Afidi, Aleurodidi, Cimice verde, Cocciniglie, Minatori fogliari, Tripidi	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl
CUCURBITACEE (cocomero, melone, zucca, zucchino, cetriolo) contro Acari, Afidi, Aleurodidi, Cimice verde, Cocciniglie, Ditteri agromizidi, Minatori fogliari, Tripidi, uova di Lepidotteri e Ditteri	in periodo vegetativo	1,0-2,5 L/hl
PEPERONE, POMODORO, PATATA: contro Afidi, Acari, Aleurodidi, Ditteri agromizidi, Tripidi, uova di Dorifora, Lepidotteri e Coleotteri	in periodo vegetativo	1,0-2,5 L/hl
FAGIOLO: contro Afidi, Acari, Aleurodidi, Ditteri, Tripidi, uova di Lepidotteri e Coleotteri	in periodo vegetativo	1,0-2,5 L/hl
SEDANO, FINOCCHIO: contro Acari, Afidi, Aleurodidi, Ditteri agromizidi, Lepidotteri, Tripidi, uova di Minatori fogliari	in periodo vegetativo	1,0-2,5 L/hl
CARCIOFO: contro Acari, Afidi, Aleurodidi, Ditteri, Tripidi, uova di Lepidotteri	in periodo vegetativo	1,0-2,5 L/hl
BARBABIETOLA da ZUCCHERO: contro Afidi, adulti di Altica e Cassida, Mosca	in periodo vegetativo	1,0-2,5 L/hl
ORNAMENTALI, FLOREALI, FORESTALI: contro Acari, Afidi, Aleurodidi, Cicaline, Cocciniglie, Ditteri, Lepidotteri, Metcalfa, Psille, Tignole, Tingidi, Tripidi	in primavera estate	1,5-2,0 L/hl
	in inverno	2,5-3,5 L/hl

Il trattamento con OLIONET può essere ripetuto rispettando un intervallo minimo di 10-12 gg sulle colture arboree e di 7-8 gg sulle colture erbacee. Le dosi indicate si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale.

Avvertenze: irrorare uniformemente su vegetazione asciutta, in modo che la soluzione asciughi rapidamente sulla pianta. Non trattare con temperature superiori a 32-34°C e su piante in condizioni di stress.

OLIONET può essere impiegato anche come coadiuvante dei seguenti prodotti diserbanti di post-emergenza delle infestanti e primo stadio vegetativo della coltura:

Colture	Diserbanti	Dose
Peperone, pomodoro, patata, fagiolo, carciofo, sedano, finocchio, cucurbitacee	Graminicidi di post-emergenza	0,75-1 L/ha
Barbabietola da zucchero	Fenmedifam, Desmedifam, Eofumesate, Lenacil, Metamitron, Cloridazon, Trisulfuron metile, Graminicidi di post-emergenza	0,5 – 1 L/ha
Mais	2,4 D, MCPA, Bentazone, Solfoniluree	1 – 2 L/ha
Soia (epoca di applicazione da foglia unifogliata a tre foglie trilobate)	Bentazone, Fomesafen, Cicloxidim, Imazetapir, Trifensulfuron metile, Graminicidi di post-emergenza	1 – 2 L/ha

Impiegare i volumi d'acqua previsti per i diversi erbicidi cui viene associato.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI IRRORAZIONE

Versare il prodotto nel serbatoio parzialmente riempito per ¾ d'acqua, mettere in funzione l'agitatore quindi portare l'acqua a volume. In caso di miscela con altri prodotti in polvere bagnabile, mescolare molto bene la poltiglia contenente la polvere prima di aggiungere l'olio. Nel caso di miscela con prodotti in formulazione emulsionabile, aggiungerli dopo che l'olio e l'acqua siano stati perfettamente mescolati.

COMPATIBILITÀ

Il prodotto non è compatibile con dimetoato e con fungicidi quali anilazine, captano, folpet, dinocap, o qualsiasi altro prodotto contenente zolfo. Qualora si eseguano trattamenti separati con tali prodotti si consiglia di osservare un intervallo di tempo di almeno 2 settimane.

Avvertenza: In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ

Sulla cv. William non miscelare OLIONET con etofenprox.
Visto l'elevato numero delle specie e cultivar da trattare ed i numerosi prodotti miscelabili, è consigliabile effettuare un saggio su piccole superfici prima dell'impiego su larga scala.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA.

Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO (ART. 9, COMMA 3, D.L.vo n° 65/2003)
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

27 GEN. 2010

"Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....................

10A01986

DECRETO 28 gennaio 2010.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Affirm».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 8, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Autorizzazioni provvisorie o eccezionali»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Vista la domanda presentata in data 27 luglio 2006 e successive integrazioni di cui l'ultima del 22 maggio 2009 dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa, con sede legale in Milano, Via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Affirm 095 SG contenente la sostanza attiva emamectina benzoato;

Vista la decisione della Commissione dell'Unione europea in data 15 ottobre 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva emamectina benzoato nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitario;

Viste le note con le quali alcune associazioni di produttori ortofrutticoli hanno segnalato l'esigenza di poter disporre di nuove sostanze attive ad azione insetticida per la lotta contro Cydia pomonella di melo e pero ed hanno richiesto l'attivazione della procedura d'urgenza ai fini dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione, a base della sostanza attiva nuova emamectina benzoato ritenuta efficace per le necessità segnalate;

Visto il parere del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 novembre 2008 favorevole alla procedura d'urgenza ai fini dell'autorizzazione provvisoria di alcuni prodotti fitosanitari, tra cui il prodotto fitosanitario in questione, relativamente all'impiego sulle colture melo e pero nella lotta contro Cydia pomonella;

Visto il parere non favorevole espresso in data 9 giugno 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per un periodo di tre anni del prodotto fitosanitario in questione, con richiesta di presentazione di ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l' *iter* di registrazione;

Vista la ulteriore documentazione presentata dall'impresa medesima in risposta alla richiesta dell'Ufficio del 14 agosto 2009;

Visto il parere favorevole espresso in data 5 novembre 2009 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 deldecreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria per un periodo di tre anni del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 16 dicembre 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Vista la nota pervenuta in data 21 dicembre 2009 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Affirm;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre anni l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa con sede legale in Milano, via Gallarate n. 139, è autorizzata in via provvisoria ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AFFIRM con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

L'autorizzazione è subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva emamectina in allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10-20-50-100-250, kg 1-5-10.

Il prodotto in questione è: preparato nello stabilimento dell'Impresa STI Solfotecnica Italiana Spa, in Torricelli-Cotignola (Ravenna); importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Gowan Milling in Yuma (USA), Syngenta Crop Protection Monthey SA in Monthey (Svizzera); confezionato nello stabilimento dell'Impresa SIPCAM Spa, in Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13389.

É approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2010

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

syngenta.

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

AFFIRM®

Insetticida specifico per i lepidotteri di melo e pero
Granuli idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:
emamectina benzoato pura g 0.95
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

Kg 1

Altri stabilimenti di produzione:
Gowan Milling - Yuma - USA
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento:
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Altre taglie: g 10 - 20 – 50 – 100 - 250; Kg 5 - 10

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Il prodotto può causare irritazione cutanea e oculare, proteggere gli occhi e la faccia sia durante la preparazione della miscela che durante l'applicazione.
Per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 12 metri dai corpi idrici superficiali.
Prodotto altamente tossico per le api.
Per proteggere le api e altri insetti impollinatori non applicare al momento della fioritura e nei 10 giorni precedenti.
Sfalciare o eliminare le piante spontanee in fioritura prima dell'applicazione comprendendo possibilmente anche le immediate vicinanze della coltura. Trattare esclusivamente nelle ore serali quando le api non sono in attività.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalla aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di malessere consultare un medico per i consueti interventi di primo soccorso.
Terapia: sintomatica
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

Caratteristiche
AFFIRM è un insetticida appartenente alla famiglia delle avermectine. Agisce bloccando la trasmissione dei segnali nervosi del parassita attraverso l'attivazione del canale cloro. L'insetto cessa di nutrirsi e va incontro a paralisi irreversibile. AFFIRM agisce in modo specifico sulle larve dei lepidotteri per contatto e ingestione.
AFFIRM possiede spiccate proprietà penetranti e translaminari grazie alle quali forma una riserva attiva negli organi vegetali da proteggere.

Modalità e dosi d'impiego

Melo e pero:
Carpocapsa (*Cydia pomonella*): iniziare i trattamenti alle prime schiusure delle uova o al picco del volo utilizzando le trappole di monitoraggio. Effettuare il trattamento successivo ad un intervallo di 7-10 giorni. Applicare alla dose di 300 g/hl (3-4 kg/ha); utilizzare la dose più bassa (3 kg/ha) con volumi d'irrorazione uguali o inferiori a 1'000 litri per ettaro.
Effettuare al massimo 2 trattamenti per anno.

Preparazione e applicazione: riempire la botte o il serbatoio d'acqua per un quarto ed aggiungere direttamente il prodotto. Completare il riempimento mantenendo in agitazione la miscela. Agitare anche durante l'applicazione. Non applicare durante le ore più calde del giorno, su foglie bagnate o in caso di pioggia imminente.

Compatibilità: il prodotto è compatibile con gli insetticidi e fungicidi di comune impiego. In caso di miscela estemporanea con altri formulati, effettuare comunque preventivamente un test di compatibilità.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi d'intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

Fitotossicità: il prodotto è generalmente selettivo per le colture indicate in etichetta.

Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta

Allo scopo di evitare la comparsa di fenomeni di resistenza è consigliabile alternare prodotti con differente meccanismo di azione.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

2 8 GEN. 2010

syngenta.

AFFIRM®

Insetticida specifico per i lepidotteri di melo e pero
Granuli idrosolubili

Composizione
100 g di prodotto contengono:
emamectina benzoato pura g 0.95
coformulanti q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non gettare i residui nelle fognature
Questo materiale e/o il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi

Syngenta Crop Protection S.p.A.
Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1

Stabilimento di produzione:
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

Registrazione Ministero della Salute n. del

Partita n.

g 10

Altri stabilimenti di produzione:
Gowan Milling - Yuma - USA
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
Stabilimento di confezionamento:
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)

Altre taglie: g 20 – 50 – 100

® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo

Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del

10A01985

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento, alla sig.ra Lori Veronique, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di puericultrice.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Lori Veronique nata a Mont Saint Martin il giorno 22 dicembre1966, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Certificat d'Auxiliaire de Puèriculture» conseguito in Francia nell'anno 1985 presso il «Centre Hospitalier Universitarie - Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture» di Reims, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di «Puericultrice»;

Considerato che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dal puericultrice;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base al regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Certificat d'Auxiliaire de Puèriculture» conseguito in Francia nell'anno 1985 presso il «Centre Hospitalier Universitarie - Institut de Formation d'Auxiliaires de Puériculture» di Reims, dalla sig.ra Lori Veronique nata a Mont Saint Martin (Francia) il giorno 22 dicembre 1966, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di puericultrice.

Art. 2.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: LEONARDI

10A01983

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Fondo per le aree sottoutilizzate per il progetto «Sviluppo delle relazioni economiche del Mezzogiorno con i Balcani»: riprogrammazione parziale dell'assegnazione disposta con la delibera CIPE n. 1/2006 come modificata dalla delibera n. 159/2007. (Deliberazione n. 91/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Carta costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

Vista la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142/2006), che al punto 4.2 (voce D.2 della relativa tabella di riparto) assegna l'importo di 2.500.000 euro a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale (ora Ministro dello sviluppo economico) per

il finanziamento dell'iniziativa denominata «Progetto Balcani», diretta a sviluppare le relazioni economiche del Mezzogiorno con i Paesi dell'area balcanica, anche mediante interventi infrastrutturali urgenti ed investimenti immateriali volti, tra l'altro, a fornire assistenza tecnica alle autorità di Albania, Macedonia, Bulgaria e Unione delle Repubbliche Serbo-Montenegrine;

Vista la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 159 (*Gazzetta Ufficiale* n. 135/2008), che, in accoglimento della proposta del Ministro dello sviluppo economico, ha disposto la parziale riprogrammazione dell'iniziativa citata denominata «Progetto Balcani», per un importo pari a 1.100.000 euro, per il parziale finanziamento di un nuovo progetto finalizzato all'esportazione nei Paesi dell'area balcanica del sistema informativo doganale italiano A.I.D.A. (Automazione integrata per dogane e accise);

Vista la nota n. 20550 del 23 luglio 2009, con la quale il Ministro dello sviluppo economico propone di modificare parzialmente la precedente destinazione delle risorse, estendendo all'intera area dei Balcani il progetto inizialmente previsto per il solo corridoio VIII, al fine di promuovere ogni utile attività sinergica volta a eliminare o rimuovere in maniera sostanziale ostacoli, di natura materiale o immateriale, che agiscono negativamente sugli scambi commerciali fra Mezzogiorno e Balcani;

Considerato che la modifica proposta — che recepisce la richiesta dell'Agenzia delle dogane, titolare di due linee di intervento inserite nel progetto — è originata dalla circostanza che il conseguimento di uno degli obiettivi del progetto può essere realizzato con risorse non italiane acquisite dalla stessa Agenzia delle dogane attraverso una commessa con finanziamenti internazionali;

Considerato che il progetto così rimodulato consente una maggiore integrazione e sinergia con gli ulteriori progetti, finanziati prevalentemente con risorse comunitarie, che la detta Agenzia gestisce nell'area balcanica e ritenuto pertanto di accogliere tale proposta di riprogrammazione, per un importo complessivo di 1.100.000 euro, che comporta una diversa destinazione delle risorse rispetto all'assegnazione disposta con la richiamata delibera n. 159/2007;

Delibera:

1. Nell'ambito dell'assegnazione di 2.500.000 euro, disposta a favore del Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale (ora Ministro dello sviluppo economico) con la delibera di questo Comitato n. 1/2006 (punto 4.2), come modificata con la successiva delibera n. 159/2007, viene approvata la riprogrammazione parziale dell'iniziativa richiamata in premessa, denominata «Progetto Balcani», per un importo pari a 1.100.000 euro, estendendo all'intera area balcanica il progetto inizialmente previsto per il solo corridoio VIII.

2. In linea con il principio del cosiddetto «disimpegno automatico», ormai consolidato nelle delibere di ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate adottate nel tempo da questo Comitato, le risorse riprogrammate con la presente delibera dovranno essere impegnate, attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti, entro il 31 dicembre 2010. Le risorse non impegnate entro il predetto termine saranno riprogrammate da questo Comitato.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.1 Economia e finanze, foglio n. 126

10A02220

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Assegnazione risorse per l'ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino - nodo metropolitano di Palermo. (Deliberazione n. 105/2009).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo Comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», che all'art. 6-*quinquies* istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese (c.d. Fondo infrastrutture);

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e visto in particolare l'art. 18, che demanda a questo Comitato, pre-

sieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, di assegnare, fra l'altro, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate al Fondo infrastrutture, anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità, fermo restando il vincolo di destinare alle regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord e considerato che il rispetto di tale vincolo di destinazione viene assicurato nel complesso delle assegnazioni disposte a favore delle Amministrazioni centrali;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CRUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 18 dicembre 2008, n. 112 (*Gazzetta Ufficiale* n. 50/2009), con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, disposto l'assegnazione di 7.356 milioni di euro, al lordo delle pre-allocazioni richiamate nella delibera stessa, a favore del Fondo infrastrutture per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 3 (*Gazzetta Ufficiale* n. 129/2009), con la quale questo Comitato ha assegnato al Fondo infrastrutture ulteriori 5.000 milioni di euro per interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui 1.000 milioni di euro destinati al finanziamento di interventi per la messa in sicurezza delle scuole e 200 milioni di euro riservati al finanziamento di interventi di edilizia carceraria;

Vista la delibera 6 marzo 2009, n. 10 (*Gazzetta Ufficiale* n. 78/2009), con la quale questo Comitato ha preso atto, tra l'altro, della «Proposta di Piano infrastrutture strategiche», predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che riporta il quadro programmatorio degli interventi da attivare a partire dall'anno 2009;

Vista la delibera 31 luglio 2009, n. 66 (Gazzetta Ufficiale n. 218/2009) con la quale questo Comitato ha preso atto, ai sensi del punto 3.1.3 della delibera n. 166/2007 e della delibera n. 1/2009 anch'esse di questo Comitato, del programma attuativo FAS di interesse strategico (PAR) della Regione Siciliana;

Considerato che, nella seduta del 26 giugno 2009, questo Comitato, sulla base delle assegnazioni disposte a favore del Fondo infrastrutture con le proprie delibere n. 112/2008 e n. 3/2009, ha quantificato le risorse allocabili rispettivamente per il Centro-Nord e per il Mezzogiorno, riportando in apposito quadro programmatorio l'elenco degli interventi da attivare nel triennio con identificazione delle relative fonti di copertura;

Considerato che l'Allegato infrastrutture al Documento di Programmazione economico-finanziaria 2010-2013 (DPEF), su cui la Conferenza Unificata e le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole secondo ordinaria procedura di legge, riporta, alla tabella 11, il quadro programmatorio di cui sopra:

esprimendo le stesse voci e le stesse finalità di detto quadro e recando esclusivamente alcuni scostamenti, in parte dovuti a provvedimenti di legge e in parte riconducibili al più ampio respiro strategico dell'Allegato medesimo;

confermando la destinazione complessiva di 330 milioni di euro a carico del Fondo infrastrutture per il parziale finanziamento delle voci «Nodi urbani e metropolitani di Palermo e Catania» e «Nodi e sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari», cui è riconducibile l'intervento in esame;

Considerato che, nella seduta del 15 luglio 2009, questo Comitato ha, tra l'altro, approvato limitate modifiche al quadro programmatorio sopra citato, senza peraltro modificare la predetta destinazione di 330 milioni di euro complessivamente destinati alle voci «Nodi urbani e metropolitani di Palermo e Catania» e «Nodi e sistemi urbani e metropolitani di Bari e Cagliari»;

Viste le note n. 42314 del 26 ottobre 2009 e n. 43342 del 2 novembre 2009, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hai chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima riunione utile del Comitato, tra l'altro, della proposta relativa all'assegnazione di risorse finanziarie pari a 58,356 milioni di euro, a valere sul Fondo infrastrutture, necessarie per il finanziamento del blocco A del primo lotto funzionale del progetto definitivo dell'ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, e trasmesso la relativa relazione istruttoria;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Rilevato in seduta l'accordo degli altri Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che:

l'aeroporto di Palermo è passato dai 42.751 movimenti aerei e 3.809.385 passeggeri del 2005 ai 49.185 movimenti e 4.446.142 passeggeri del 2008, con incrementi pari, rispettivamente, al 15,05 e 16,72 per cento;

l'intervento di ammodernamento tecnologico-infrastrutturale dell'aeroporto Falcone-Borsellino, il cui costo ammonta a 91,706 milioni di euro, è ripartito in due lotti funzionali, di cui il primo — costituito dai blocchi «A» e «B» — registra un costo complessivo pari a 64,356 milioni di euro (58,356 il blocco «A» e 6 milioni il blocco «B»), mentre il secondo registra un costo pari a 27,35 milioni di euro;

le principali opere comprese nel progetto di cui al precedente capoverso riguardano:

l'ammodernamento delle sale operative della torre di controllo e degli uffici tecnici annessi;

la realizzazione di opere finalizzate al rinnovamento tecnologico a servizio dei sistemi di comunicazione quale controllo del traffico aereo e del centro radio integrato di emergenza;

l'ammodernamento del radar per il controllo di avvicinamento aeroportuale ed implementazione del sistema di sorveglianza;

la sensoristica metereologica aeroportuale;

la nuova rete per i dati aeroportuali;

la realizzazione di opere finalizzate al rinnovamento tecnologico a servizio dei sistemi di comunicazione quale il controllo del traffico aereo e del centro radio integrato di emergenza;

la realizzazione di opere infrastrutturali quali la nuova torre di controllo, una nuova centrale elettrica, nuovi uffici oltre all'anello di media tensione a servizio delle utenze di campo;

In particolare, tra gli investimenti previsti nel blocco «A° rientrano la realizzazione della nuova torre, l'anello MT e le cabine elettriche, il sistema di anello aeroportuale in fibra ottica, il sistema di comunicazione radio aeroportuale, l'ammodernamento dei sistemi meteo e radar;

Trattasi di opere di rilevante impatto sull'operatività dello scalo e dei servizi aeroportuali, i quali permetteranno all'aeroporto di Palermo, nel corso dei prossimi anni, di attestarsi su livelli infrastrutturali di eccellenza, in completa coerenza con le prospettive di rilancio del territorio sia in chiave turistica che imprenditoriale;

Il soggetto aggiudicatore dell'opera è l'Ente nazionale assistenza al volo (ENAV);

Con nota n. 0121673 del 10 giugno 2009, l'ENAV ha trasmesso all'Ente nazionale aviazione civile (ENAC) il progetto definitivo relativo alla realizzazione della nuova torre di controllo;

Con nota n. 38547/DIRGER/CAP del 15 giugno 2009, l'ENAC ha espresso all'ENAV parere favore sul citato progetto, chiedendo che lo stesso ENAV rediga e trasmetta per l'approvazione, prima della redazione del progetto esecutivo, la documentazione prevista dal Regolamento Comunitario circa i rischi connessi con la «Safety delle Operazioni»;

Il Ministero istruttore chiede l'assegnazione di 58,356 milioni di euro, a copertura del finanziamento del blocco «A» del primo lotto funzionale, a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture ex art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, nell'ambito della quota pari all'85 per cento destinata al Mezzogiorno;

Con nota n. 131995 del 24 giugno 2009, l'ENAV si impegna a finanziare con fondi propri il blocco «B» del primo lotto funzionale, per un ammontare di 6 milioni di euro; la copertura economica del secondo lotto funzionale (27,35 milioni di euro) sarà prevista, nell'ambito del «programma di opere per le infrastrutture aeroportuali» di competenza della regione Siciliana, a valere su fondi PAR 2007-2013;

La Regione Siciliana, con nota n. 452 del 30 luglio 2009 trasmessa al Ministero delle infrastrutture e trasporti, ha confermato il carattere prioritario del nodo aeroportuale di, Palermo e la coerenza dell'intervento con gli obiettivi del QSN 2007-2013 e con quelli specifici del PON FERS 2007-2013;

Delibera:

1. *Assegnazione contributo.*

1.1 A valere sul Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-*quinquies* della legge n. 133/2008, e più specificatamente sulla quota di detto fondo riservata al Mezzogiorno, è disposta, per la realizzazione, del blocco «A» del primo lotto funzionale dell'intervento di cui alle premesse, l'assegnazione — a favore dell'ENAV — dell'importo di 58,356 milioni di euro.

1.2 II contributo di cui sopra sarà corrisposto secondo modalità temporali compatibili con i vincoli di finanza pubblica correlati all'utilizzo delle risorse del FAS.

1.3 L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei crono-programmi di spesa e di attuazione relativi agli interventi compresi nel primo lotto funzionale.

2. *Disposizioni finali.*

2.1 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a monitorare l'attuazione degli interventi di cui al precedente punto 1, in particolare con riferimento ai tempi di realizzazione degli stessi, e a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), l'emergere di eventuali criticità.

2.2 Al termine dei lavori relativi al blocco «A» del primo lotto funzionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procederà a trasmettere a questo Comitato una relazione descrittiva nella quale riportare, tra l'altro, i dati finanziari a consuntivo, evidenziando anche eventuali «economie» realizzate.

2.3 II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, qualora non abbia già proceduto al riguardo, provvederà a richiedere — entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* — il CUP per ogni singolo intervento incluso nel Programma.

2.4 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a verificare che il soggetto aggiudicatore rediga, e trasmetta all'ENAC, per l'approvazione, prima della redazione del progetto esecutivo, la documentazione prevista dal Regolamento Comunitario circa i rischi connessi con la «Safety delle Operazioni».

2.5 Ai sensi della delibera n. 24/2004 il CUP assegnato ad ogni singola opera del Programma dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 6 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2010
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 118

10A02224

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2010.

Nomina del commissario per la gestione provvisoria e conseguente sospensione delle funzioni degli organi di amministrazione e di controllo dell'impresa Progress Assicurazioni S.p.a., in Palermo. (Provvedimento n. 2773).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private e, in particolare, gli articoli 221 e 222;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1982 con il quale Progress Assicurazioni S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività e riassicurativa in alcuni rami danni;

Vista la nota del 6 agosto 2009 con la quale l'Autorità ha contestato a Progress Assicurazioni S.p.a. la violazione degli articoli 44 e 46 del decreto legislativo n. 209/2005, tenuto conto che la situazione del margine di solvibilità al 30 giugno 2009 presentava un deficit di elementi costitutivi pari a 13 milioni di euro ed il mancato possesso della quota di garanzia per 1,2 milioni di euro ed ha chiesto la presentazione di un piano di finanziamento a breve termine ai sensi dell'art. 222, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

Visto il provvedimento ISVAP n. 2729 del 6 agosto 2009 con il quale è stato fatto divieto a Progress Assicurazioni S.p.a., ai sensi dell'art. 222, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 di compiere atti di disposizione sui propri beni esistenti sul territorio della Repubblica italiana;

Viste le note del 28 gennaio e 1° febbraio 2010 con le quali Progress Assicurazioni S.p.a. ha comunicato, rispettivamente, la situazione degli attivi a copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità al 31 dicembre 2009;

Considerato che dalle suddette note risulta che la società non dispone delle condizioni di esercizio avendo rilevato una carenza del margine di solvibilità disponibile per 21,9 milioni di euro e della quota di garanzia per 10,1 milioni di euro nonché un'insufficienza di attivi idonei alla copertura delle riserve tecniche per 10,2 milioni di euro;

Considerato che da tale documentazione risulta inoltre una perdita al 31 dicembre 2009 stimata pari a 63,7 milioni di euro;

Considerato altresì che la società di revisione incaricata PriceWaterHouseCoopers S.p.a. con lettera del 2 febbraio 2010 ha comunicato, ai sensi dell'art. 190 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che, a causa della significativa perdita stimata, il capitale sociale si è ridotto al di sotto del minimo stabilito dall'art. 2327 del codice civile e al di sotto del capitale minimo richiesto per lo svolgimento dell'attività assicurativa, facendo ricadere Progress Assicurazioni S.p.a. nella fattispecie prevista dall'art. 2447 del codice civile;

Rilevato che gli interventi finanziari posti in essere dall'azionista, anche recentemente, risultano insufficienti a ripristinare adeguatamente il possesso dei requisiti di vigilanza prudenziale ed a garantire all'impresa condizioni di esercizio stabili;

Considerato che i fatti descritti integrano i presupposti di cui all'art. 231 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e motivano le ragioni di assoluta urgenza di cui all'art. 230 del medesimo decreto risultando un progressivo deterioramento delle condizioni di esercizio e sussistendo la necessità di adottare immediati interventi di salvaguardia a garanzia degli assicurati, dei danneggiati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative;

Dispone:

La nomina, ai sensi dell'art. 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, del prof. avv. Andrea Gemma, nato a Roma il 10 maggio 1973, quale commissario per la gestione provvisoria di Progress Assicurazioni S.p.a., con sede in Palermo - Piazza A. Gentili n. 3, per la durata massima di due mesi dalla data di adozione del presente provvedimento.

Sono conseguentemente sospese le funzioni degli organi di amministrazione e di controllo della società.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Roma, 9 febbraio 2010

Il Presidente: GIANNINI

10A01982

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 3 febbraio 2010.

Scioglimento del consiglio comunale di Domus de Maria e nomina del commissario straordinario. (Decreto n. 15).

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Domus de Maria (provincia di Cagliari) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006 è composto dal sindaco e da dodici consiglieri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate personalmente e contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2010, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento del suddetto organo elettivo;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 3/23 del 26 gennaio 2010, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Domus de Maria e la nomina quale commissario straordinario del dott. Salvatore Budroni, segretario comunale in quiescenza, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 7 ottobre 2005, n.13.

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Domus de Maria è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Budroni, segretario comunale in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Domus de Maria fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 7 ottobre 2005, n. 13 e succéssive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 3 febbraio 2010

Il presidente: CAPPELLACI

ALLEGATO

RELAZIONE DELL'ASSESSORE DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA

Nel consiglio comunale di Domus De Maria (provincia di Cagliari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 maggio 2006, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni, presentate contestualmente e nel rispetto dell'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla metà più uno dei consiglieri assegnati e acquisite al protocollo dell'ente in data 21 gennaio 2010, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del predetto decreto.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Domus De Maria e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott.Salvatore Budroni, avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore: ASUNIS

10A02058

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 12 febbraio 2010, n. **8**.

Sistema unico di contabilità economica per Centri di costo delle pubbliche amministrazioni - decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 729 - titolo III - Amministrazioni centrali dello Stato: rilevazione costi II semestre 2009; articolo 36, legge n. 196/2009.

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

Gabinetto

Servizi di controllo interno

Centri di responsabilità amministrativa

Direzioni generali

All'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Agli Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri

All'Ufficio di Ragioneria presso i monopoli di Stato

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

Segretariato generale

Alla Corte dei conti

A Digit PA

All' Istituto Nazionale di Statistica

Alle Ragionerie territoriali dello Stato

All'Agenzia per la rappresentanza negoziale

1. La recente legge n. 196 del 31 dicembre 2009 di riforma della contabilità e finanza pubblica originata dalla necessità di adeguare il contesto normativo e le regole sul governo della finanza pubblica, sulla gestione del bilancio e della contabilità alle mutate esigenze scaturite dall'adesione dell'Italia all'Unione monetaria, all'evoluzione del sistema economico e al nuovo assetto istituzionale tra Stato ed Enti decentrati, introduce principi e regole per l'armonizzazione e il coordinamento unitario della contabilità e della finanza pubblica, estendendone l'applicazione a tutti i soggetti che compongono l'aggregato delle amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda specificamente il contenuto informativo del bilancio, un elemento di novità è costituito dal rafforzamento del ruolo della contabilità economica analitica, i cui documenti — budget e rilevazione dei costi — secondo le previsioni del nuovo testo, devono costituire allegati, rispettivamente, dello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero (art. 21, comma 11, lettera *f)* della legge n. 196/2009) e del rendiconto generale dello Stato (art. 36, comma 5 della legge n. 196/2009).

In proposito, l'art. 36 stabilisce che «In apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato sono illustrate le risultanze economiche per ciascun Ministero. I costi sostenuti sono rappresentati secondo le voci del piano dei conti, distinti per programma e per centri di costo. La rilevazione dei costi sostenuti dall'amministrazione include il prospetto di riconciliazione che collega le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio». La riforma, quindi, consolida il ruolo del sistema di contabilità economica analitica che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio di previsione e con le decisioni di finanza pubblica, sia con il sistema di controllo interno di gestione delle Amministrazioni allo scopo di migliorare la capacità informativa dei documenti di bilancio.

Il sistema, infatti, mettendo in relazione gli obiettivi perseguiti, le risorse impiegate e le responsabilità gestionali della dirigenza, consente di verificare l'andamento della gestione attraverso il confronto dei costi previsti nel budget con quelli effettivamente sostenuti nel corso dell'esercizio. Tali informazioni nel complesso rappresentano, inoltre, uno strumento di grande utilità per effettuare le previsioni economiche e finanziarie per l'esercizio successivo.

La rilevazione dei costi, in particolare, esprime la fase della gestione e, quindi, permette alle Amministrazioni di procedere alla valutazione economica dell'azione amministrativa consentendo una maggiore coerenza nel percorso obiettivi-risorse-risultati. A tale scopo, a decorrere dalla rilevazione dei costi 2008, i dati inseriti e validati dalle Amministrazioni centrali dello Stato, mediante l'ausilio del portale web, sono trasmessi alla Corte dei Conti congiuntamente al rendiconto generale dello Stato.

L'unità elementare di rilevazione e di scambio delle informazioni tra le stesse Amministrazioni centrali dello Stato ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è costituito dal piano dei conti esposto nella Tabella *B* allegata al Titolo III del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. L'ultima versione aggiornata del piano dei conti è stata pubblicata con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 66233 dell'8 giugno 2007.

2. La rilevazione dei costi del II semestre 2009 viene effettuata secondo i tre aspetti caratterizzanti la contabilità economica analitica: per natura di costo — con riferimento al piano dei conti — per responsabilità — con riferimento alle strutture organizzative rappresentate dai centri di costo — e per destinazione in relazione alle finalità perseguite dalle Amministrazioni; a partire dal 2008, le finalità sono rappresentate, dalla classificazione per missioni e programmi, con l'obiettivo primario di rendere «trasparenti i conti pubblici» e creare un legame più diretto tra «risorse stanziate ed azioni perseguite» dal Governo.

L'art. 21, comma 2 della legge n. 196/2009 stabilisce, tra l'altro che: «Per la spesa, le unità di voto parlamentare sono costituite dai programmi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa. La realizzazione di ciascun programma è affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Le missioni forniscono, dunque, una rappresentazione politico-istituzionale del bilancio, necessaria per rendere più trasparenti le grandi voci di spesa e per comunicare meglio le direttrici principali di azione. Esse vengono perseguite indipendentemente dall'azione politica contingente ed hanno, dunque, una configurazione permanente; sono attribuite ad

un singolo Ministero o a più Ministeri, secondo la specifica attribuzione di funzioni, superando così definitivamente la logica del bilancio organizzato essenzialmente per centri di responsabilità amministrativa.

Ciascuna missione si realizza concretamente attraverso più programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all'interno di ogni singolo Ministero per perseguire obiettivi ben definiti, individuati in base ai risultati finali (outcome) o ai prodotti (output) dell'attività svolta dalle Amministrazioni.

3. Al fine di preservare l'omogeneità nel confronto, per la rilevazione dei costi del II semestre 2009 si prenderanno a riferimento gli stessi centri di responsabilità amministrativa e centri di costo utilizzati per la rilevazione dei costi del I semestre e per il contestuale budget rivisto 2009.

Qualsiasi ulteriore richiesta di variazione delle strutture dei centri di costo dovrà essere trasmessa e concordata con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, previa tempestiva segnalazione.

4. In analogia con le corrispondenti rilevazioni degli anni precedenti, accanto alla trasmissione e validazione, da parte degli utenti dei centri di costo, dei costi sostenuti nel 2009 è prevista la trasmissione, da parte dei centri di responsabilità amministrativa sovraordinati, delle informazioni necessarie per procedere alla riconciliazione fra costi sostenuti e pagamenti effettuati sui propri capitoli ai sensi degli articoli 11 del decreto legislativo n. 279/1997 e 36 della legge n. 196/2009.

A partire dalla rilevazione dei costi del 2008, con l'applicazione della nuova classificazione per missioni e programmi alla contabilità economica, al bilancio e al rendiconto generale dello Stato, si procede ad una riconciliazione sia per centro di responsabilità sia per programma.

In proposito sono stati operati ulteriori interventi evolutivi sul processo di acquisizione delle informazioni per la riconciliazione sul sistema al fine di migliorare l'operatività degli utenti e rendere più immediato il collegamento fra i costi sostenuti e i pagamenti effettuati sui capitoli di bilancio nel corso dell'esercizio 2009, rendendo più trasparente il processo e migliorando così l'integrazione fra contabilità economica e contabilità finanziaria.

Maggiori informazioni sulle novità introdotte nel processo di riconciliazione sono contenute nell'Allegato 1 alla presente circolare.

5. Nell'ambito delle iniziative avviate dalla Ragioneria generale dello Stato per la realizzazione di procedure informatiche che consentano l'integrazione di sistemi e processi tra contabilità economica e contabilità finanziaria, a partire dalle previsioni 2009, è stata avviata la rilevazionequantitativa integrata del personale al fine di consentire un miglioramento della qualità delle informazioni acquisite e consentire la predisposizione degli allegati al bilancio finanziario per la quantificazione delle spese di personale.

Sulla base di tale esperienza e al fine di procedere ad una confrontabilità dei dati fra la programmazione e la gestione, nella presente fase di consuntivo, si procederà ad una rilevazione delle informazioni che ripercorra lo stesso processo attraverso il quale sarà possibile:

disporre di informazioni più puntuali di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale;

migliorare la programmazione economico-finanziaria dell' anno successivo avendo a disposizione informazioni utili per analizzare eventuali scostamenti tra previsione e consuntivazione di anni persona;

valutare l'opportunità dell'elaborazione in via sperimentale degli allegati alla spesa di personale a consuntivo finanziario che abbiano quale riferimento l'anno persona.

Le modalità operative e i tempi riferiti alla richiamata attività saranno oggetto di comunicazioni successive contenute nella circolare di rendiconto finanziario.

6. Al fine di garantire l'omogeneità del flusso informativo dei dati rilevati e l'analisi delle sue risultanze ai vari livelli di pertinenza, è necessario che gli eventi amministrativi, espressivi dell'impiego delle risorse disponibili, vengano rappresentati secondo regole e procedure uniformi in grado di assicurare anche il consolidamento dei valori rilevati ai diversi livelli di osservazione dei fenomeni.

Gli utenti, pertanto, si avvalgono del Manuale dei principi e regole contabili, che costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni, aggiornato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 36678 del 7 maggio 2008, e delle indicazioni riportate nell'Allegato I alla presente circolare contenente le modalità operative, il processo di inserimento e trasmissione dei dati economici, le principali novità applicate alla presente rilevazione ed il Calendario degli adempimenti. A tale proposito si ricorda che la tempestività delle rilevazioni dei dati economici ed il rispetto dei tempi del calendario, da parte di tutti i centri di costo e degli attori coinvolti nella rilevazione, rappresenta una componente fondamentale di successo e di efficacia operativa per la strumentalità delle informazioni cui dà luogo.

Si ricorda, inoltre, che le Amministrazioni centrali dello Stato che utilizzano le funzioni di contabilità economico-patrimoniale del sistema informativo SICOGE, potranno avvalersi delle risultanze dei loro dati di costo allo scopo di inserirli sul portale web di contabilità economica.

Il SICOGE, infatti, consente alle Amministrazioni coinvolte di gestire la contabilità economico patrimoniale analitica a partire dai documenti contabili, in modalità integrata con la contabilità finanziaria, permettendo di semplificare i processi di consuntivazione dei costi di contabilità economica e migliorando la qualità dei dati forniti alla Ragioneria generale dello Stato.

L'inserimento e la trasmissione dei dati sono effettuati, come di consueto, mediante l'utilizzo del portale web di contabilità economica, sul quale possono essere consultati e scaricati la presente circolare, il Manuale, il piano dei conti ed i principali documenti pubblicati, tramite la home page del sito della Ragioneria generale dello Stato, all'indirizzo internet www.rgs.mef.gov.it, (scegliendo «Contabilità economica»), oppure tramite la home page del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo www.mef.gov.it (scegliendo «Dipartimenti» e poi «Ragioneria generale dello Stato»).

Allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto operativo e di collaborazione è possibile rivolgersi per chiarimenti al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, ai contatti telefonici e indirizzi di posta elettronica riportati nell'Allegato 1.

Roma, 12 febbraio 2010

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO *1*

Rilevazione dei costi del II semestre 2009
Modalità operative e processo di inserimento dei dati -principali novità rispetto alle rilevazioni precedenti – calendario degli adempimenti

1. Modalità operative di inserimento delle informazioni economiche e possibilità di trasmissione dei dati via file

I centri di costo di ciascun Ministero sono direttamente coinvolti nel procedimento di invio telematico e validazione dei dati economici, che sono acquisiti mediante il portale *web* di contabilità economica accessibile dalla *home page* del sito della Ragioneria generale dello Stato all'indirizzo internet www.rgs.mef.gov.it, scegliendo "Contabilità economica".

Ogni utente autorizzato ad operare nell'area riservata del portale di contabilità economica è identificato attraverso un **codice personale** – o ***nome utente*** - ed una **parola chiave di accesso segreta** – o ***password*** -, rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale del Bilancio, che individua univocamente il soggetto stesso e garantisce la riservatezza e la sicurezza dei dati immessi e delle funzioni svolte.

Ciascun soggetto è autorizzato ad operare nell'ambito di un **profilo utente** predefinito, che identifica il tipo di operazioni che può svolgere ed i dati a cui ha accesso; ogni profilo utente previsto corrisponde ad uno dei diversi attori che intervengono nel processo di rilevazione dei costi.

Per una illustrazione del processo, il ruolo degli attori coinvolti e le specifiche indicazioni tecnico-operative per gli utenti, si rimanda allo schema riportato nell'ultima pagina del presente allegato denominato **"Il processo di rilevazione dei costi del II semestre 2009 (*sintesi*)"** e al **Manuale dei principi e delle regole contabili**, il cui ultimo aggiornamento è stato effettuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 7 maggio 2008 n. 36678, che costituisce il riferimento comune a tutte le Amministrazioni nei vari adempimenti connessi al sistema di contabilità economica analitica.

Il Manuale può essere consultato e scaricato dal portale di contabilità economica all'indirizzo sopra riportato.

In alternativa all'inserimento dei dati tramite le funzioni del portale, per le Amministrazioni aventi autonomi sistemi contabili e di controllo, sarà possibile avvalersi della trasmissione automatica dei dati, relativi sia ai costi del personale che agli altri costi di funzionamento, mediante un file generato a partire dai sistemi interni dell'Amministrazione.

Si rimandano le Amministrazioni interessate all'utilizzo di tale opzione a prendere visione dell'apposita nota contenuta nella sezione "Istruzioni per l'utente" dell'area riservata del portale di contabilità economica e a contattare l'Ispettorato generale del bilancio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Strutture di riferimento

Come anticipato nella circolare, al fine di preservare l'omogeneità nel confronto fra i dati, le strutture con cui si procederà alla rilevazione dei costi saranno le medesime utilizzate per la rilevazione dei costi del I semestre e revisione del budget 2009.

Qualsiasi ulteriore richiesta di variazione delle strutture dei centri di costo dovrà essere trasmessa e concordata con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, previa tempestiva segnalazione.

3. Innovazioni relative all'inserimento delle informazioni per la riconciliazione con le spese risultanti dal Rendiconto generale dello Stato 2009

Dal 2008, dal punto di vista della destinazione dei costi e delle spese, la contabilità economica e la contabilità finanziaria condividono la stessa classificazione funzionale in quanto entrambe sono articolate per **missioni** e **programmi**.

Le differenze esistenti fra i valori esposti nei due sistemi contabili sono riconducibili alla:

- struttura organizzativa: la contabilità economica opera a livello di centro di costo, mentre il bilancio finanziario prende a riferimento il centro di responsabilità amministrativa;
- natura: la contabilità economica utilizza un dettagliato piano dei conti a tre livelli che fornisce informazioni più analitiche rispetto ai capitoli di spesa, che hanno a riferimento l'oggetto della spesa;
- tipologia di rilevazione: la contabilità economica misura i costi sostenuti dalle Amministrazioni centrali secondo il principio della competenza economica a differenza della contabilità finanziaria che misura le spese; fra i due valori possono, dunque, esistere differenze di tipo *temporale* (il costo si manifesta in momenti diversi da quelli in cui si manifesta la spesa) e *strutturali* (il costo può essere sostenuto da struttura diversa da quella che gestisce la spesa); esistono inoltre alcuni tipi di spesa (rimborsi e poste rettificative) che, non avendo un corrispettivo economico, non sono rilevati sul sistema di contabilità economica.

* * * * *

L'operazione di riconciliazione, effettuata ad opera del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato consente di *"collegare le risultanze economiche con quelle della gestione finanziaria delle spese contenute nel conto del bilancio"* (art. 36, comma 5 della legge 196/2009).

In particolare, la riconciliazione mette in evidenza le poste integrative e rettificative mediante le quali si riconducono **i costi sostenuti nel 2009** dalle Amministrazioni centrali dello Stato, rilevati attraverso il sistema di contabilità economica, con **i pagamenti in conto competenza** risultanti dal rendiconto generale dello Stato dello stesso anno (art. 11 D.Leg.vo 279/97).

Tenuto conto delle differenze esistenti fra i due sistemi, prima sintetizzate, per eseguire l'operazione di riconciliazione è necessario che le Amministrazioni forniscano, oltre al valore dei costi sostenuti nell'anno (personale, beni, servizi e ammortamenti di beni patrimoniali), alcune informazioni aggiuntive che evidenzino l'andamento della spesa rispetto alla manifestazione di tali costi.

In particolare, sarà compito dei centri di responsabilità amministrativa fornire queste informazioni per **singolo programma**, tenuto conto del ruolo di coordinatori nel processo di programmazione economico-finanziaria e di gestori delle risorse finanziarie che la normativa vigente attribuisce loro (cfr. art. 4 del D.L.vo n. 165 del 2001, artt. 21 e 36 della legge 196/2009).

* * * * *

Al fine di rendere più trasparente il processo e di migliorare l'integrazione fra contabilità economica e contabilità finanziaria, a decorrere dal 2008 è stato ridisegnato l'iter per l'acquisizione delle informazioni di riconciliazione da parte dei centri di responsabilità amministrativa e rendere più puntuale ed esplicito il collegamento di tali informazioni con i capitoli di bilancio. Per la rilevazione dei costi dell'anno 2009 sono stati effettuati ulteriori interventi evolutivi in conseguenza dei quali il referente del centro di responsabilità procede secondo le seguenti indicazioni:

1. per effettuare la **riconciliazione dei costi sostenuti e degli investimenti** riferiti al 2009 *(c.d. informazioni analitiche)* l'utente procede attraverso i passi seguenti:
   a. seleziona un programma fra quelli presenti a sistema[1];
   b. seleziona una voce nell'elenco degli aggregati di costo/investimento (retribuzioni, altri

[1] Non risultano inclusi nel sistema i Programmi *finanziari*, cioè quelli che non hanno alcun capitolo appartenente alle categorie economiche 1, 2, 3, 12 e 21 (personale, consumi intermedi, altre spese correnti e investimenti) e che non sono destinati alla copertura di costi di funzionamento dei centri di costo. Per tali programmi non c'è bisogno di fornire informazioni per la riconciliazione, in quanto i relativi pagamenti sono caricati automaticamente dal sistema di contabilità economica a seconda della categoria economica dei capitoli di spesa come costi dislocati (trasferimenti) oppure come oneri finanziari, o ancora come rimborsi e poste rettificative di bilancio.

c. costi del personale, beni di consumo, ...), per i quali, nell'apposita schermata, viene visualizzato il totale dei costi rilevati dai centri di costo sottostanti nonchè, distinto per categorie economiche e per capitoli, il totale **dei pagamenti in conto competenza ed in conto residui** effettuati dal cdr sullo stesso programma. Il referente del cdr dovrà inserire, per ciascun capitolo, il dettaglio dei pagamenti effettuati in riferimento ai costi sostenuti dai cdc sottostanti;

d. fornisce, attraverso la medesima schermata, le informazioni per riconciliare i rimanenti costi rilevati dai cdc sottostanti il cdr, sul programma in oggetto, a cui **NON** corrispondono pagamenti effettuati su capitoli dello stesso cdr e dello stesso programma. Per tali costi l'utente indica, senza l'attribuzione puntuale dei capitoli, se sono a carico di pagamenti effettuati da altri cdr, altri Ministeri o su altri programmi, o, eventualmente, se sono costi per i quali i pagamenti non sono ancora stati effettuati.

2. successivamente l'utente procede alla **riconciliazione della parte dei pagamenti in c/competenza** effettuati su capitoli del cdr e dello stesso programma che non sono stati dichiarati a copertura dei costi sostenuti o degli investimenti effettuati dai cdc sottostanti *(c.d. informazioni sintetiche)*, indicando puntualmente se tali pagamenti corrispondono a costi sostenuti da altri cdr, da altri programmi o se non corrispondono a costi sostenuti nell'anno.

Al momento dell'apertura della fase di rilevazione dei costi del II semestre 2009, nell'area riservata del portale, sezione "Istruzioni per l'utente", sarà resa disponibile una nota di maggior dettaglio contenente informazioni operative e una più puntuale descrizione del processo e delle nuove funzionalità informatiche.

4. Rilevazione integrata degli Anni Persona a consuntivo

Come anticipato nella parte dispositiva della circolare, la Ragioneria generale dello Stato ha avviato una iniziativa finalizzata, anche in sede di consuntivo economico, all'integrazione tra contabilità economica e finanziaria delle informazioni quantitative relative al personale, sulla base dell'analoga esperienza effettuata nella fase di previsione.

Attraverso il nuovo processo sarà possibile:

- disporre di informazioni utili per analizzare gli scostamenti tra preventivo e consuntivo su Anni Persona, costi e spese relative al personale e per rendere più efficace ed efficiente la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie relative al personale;

- disporre di informazioni di supporto alla riconciliazione tra costi e spese di personale.

In merito alle informazioni rilevate sarà valutata l'opportunità dell'elaborazione, **in via sperimentale,** degli allegati alla spesa di personale a consuntivo finanziario.

Nel rimandare a **successive specifiche comunicazioni** che saranno contenute nella circolare di rendiconto finanziario, si anticipa sinteticamente il processo relativo alle modalità operative di acquisizione dei dati sul sistema informativo:

1) gli utenti referenti dei centri di costo rileveranno sul sistema di contabilità economica gli **Anni Persona (AAP) utilizzati** nel II semestre 2009 distinti per programma e per contratto/qualifica, con indicazione dei comandati IN (personale utilizzato nell'anno non appartenente al centro di costo) e OUT (personale appartenente al centro di costo ma non utilizzato nell'anno dal centro di costo);
2) gli utenti referenti dei centri di responsabilità amministrativa accederanno a nuove funzioni, derivate da quelle già in uso per la previsione integrata degli Anni Persona, attraverso le quali procederanno **a selezionare,** uno alla volta, **i programmi** del proprio bilancio 2009 e, per ciascuno di essi, **i contratti** per i quali sono presenti **capitoli relativi al pagamento di competenze fisse e continuative del personale;**
3) gli utenti comunicheranno le informazioni relative agli AAP pagati nel 2009, integrando gli AAP utilizzati inseriti dai centri di costo sottostanti (Caso A). Nel caso in cui siano stati resi disponibili i dati relativi ai cedolini degli stipendi pagati nel 2009, il dato degli Anni Persona (AAP) pagati nel 2009 sul programma, sul contratto e sul capitolo selezionato sarà calcolato automaticamente dal sistema e l'utente dovrà solo giustificare le differenze fra AAP pagati e AAP utilizzati nel 2009 (Caso B).

Schema sintetico di riferimento

<table>
<tr><th>A)
Casi in cui NON è possibile calcolare automaticamente e preimpostare il dato degli AAP PAGATI nel 2009 sul capitolo relativo al programma e al contratto selezionato</th><th>B)
Casi in cui è possibile calcolare automaticamente e preimpostare il dato degli AAP PAGATI nel 2009 sul capitolo relativo al programma e al contratto selezionato</th></tr>
<tr><td colspan="2">A1 e B1) L'utente visualizza il totale degli AAP UTILIZZATI a consuntivo inseriti dai centri di costo sottostanti per l'anno 2009 (consuntivo I semestre + consuntivo II semestre) per il programma e per il contratto selezionati, distinti per qualifica e con il dettaglio dei comandati IN</td></tr>
<tr><td>A2) L'utente inserisce i dati atti a ricondurre gli AAP UTILIZZATI agli AAP PAGATI (in questo caso il dato non è preimpostato) per singola qualifica e a giustificare l'eventuale differenza (=indica la quantità di AAP utilizzati ma non pagati dal cdr e gli AAP non utilizzati ma pagati dal cdr)</td><td>B2) L'utente visualizza gli AAP PAGATI nel 2009 sul capitolo relativo al programma e al contratto selezionato (estrapolati e calcolati automaticamente dai sistemi informativi del personale), distinti per qualifica, tale dato è preimpostato nel sistema ed è immodificabile; l'utente inserisce i dati atti a ricondurre gli AAP UTILIZZATI agli AAP PAGATI per singola qualifica e a giustificare l'eventuale differenza (=indica la quantità di AAP utilizzati ma non pagati dal cdr e gli AAP non utilizzati ma pagati dal cdr).</td></tr>
<tr><td>A3) Il sistema calcola gli AAP PAGATI nel 2009 per qualifica a partire dagli AAP UTILIZZATI e dai dati integrativi inseriti dall'utente.</td><td></td></tr>
</table>

Il sistema visualizzerà, inoltre, i dati inseriti nella rilevazione integrata AAP per la previsione 2009 dalle Amministrazioni centrali dello Stato (ad eccezione del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca e del Ministero della Difesa che, nell'anno in esame, non erano chiamate alla rilevazione integrata).

Le differenze più significative fra AAP previsti, utilizzati e pagati nel 2009 a livello di programma/contratto, dovranno essere giustificate attraverso **l'inserimento di una nota testuale** da parte dell'utente referente del centro di responsabilità amministrativa.

5. Indicazioni particolari per la rilevazione dei costi del II semestre 2009

Le Amministrazioni che, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 410/2001, hanno versato all'Agenzia del Demanio i canoni di locazione degli immobili in uso governativo trasferiti al Fondo immobili pubblici (FIP), rilevano tale costo imputandolo alla specifica voce del Piano dei conti ("Immobili" nell'ambito della voce "Noleggio, locazioni e leasing").

In apposita tabella, pubblicata sul portale sono state individuate le Amministrazioni interessate ed i capitoli di riferimento.

6. Calendario degli adempimenti

Le Amministrazioni centrali dello Stato a partire, indicativamente, dall'**11 febbraio 2010** - data di apertura del sistema informativo di contabilità economica - procedono all'inserimento ed alla trasmissione telematica delle schede di rilevazione dei costi relativi al II semestre 2009 ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, **entro il 5 marzo 2010.**

Gli Uffici centrali del bilancio verificano i dati trasmessi dalle Amministrazioni e procedono all'approvazione **entro il 12 marzo 2010.**

Gli utenti referenti del centro di responsabilità trasmetteranno le informazioni sulla riconciliazione con il bilancio finanziario a decorrere indicativamente dal **29 marzo 2010**, data dalla quale saranno disponibili sul portale di contabilità economica i dati finanziari di consuntivo. Gli Uffici centrali di bilancio provvederanno a riscontrare ed approvare i dati riconciliati dai singoli cdr.

La tempestività delle rilevazioni dei dati economici e il rispetto dei tempi del calendario da parte di tutti i centri di costo e degli attori coinvolti nella rilevazione, rappresentano componenti fondamentali di successo e di efficacia operativa per la strumentalità delle informazioni a cui dà luogo e consentono l'elaborazione del documento da trasmettere alla Corte dei conti ed al Parlamento, e la pubblicazione dei report di gestione per ciascun centro di costo sul portale di contabilità economica - parte riservata -. Tali report possono essere utilmente utilizzati dalle Amministrazioni per rispondere al disposto dell'art. 11 comma 4 decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

****

Allo scopo di migliorare tutte le fasi operative e per rendere più efficace l'azione di supporto e di collaborazione, è possibile fare riferimento ai funzionari del Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato – Ispettorato generale del bilancio, di seguito indicati, ai quali le Amministrazioni potranno rivolgersi:

REFERENTE IGB	TELEFONO	E_MAIL	AMMINISTRAZIONE
DI GIROLAMO Sandra	06 47614697	sandra.digirolamo@tesoro.it	Interno
MIRABELLA Patrizia	06 47614083	patrizia.mirabella@tesoro.it	Giustizia Sviluppo economico
AVETTA Maria Cristina	06 47614080	mariacristina.avetta@testoro.it	Economia e finanze
GAGLIARDUCCI Anna Rita	06 47616103	annarita.gagliarducci@tesoro.it	Ambiente, tutela del territorio e del mare
FRAZZETTA Veronica	06 47616100	veronica.frazzetta@tesoro.it	Istruzione e dell'università e della ricerca
MARRAS Francesca	06 47616057	francesca.marras@tesoro.it	Lavoro, della salute e delle politiche sociali
FRABOTTA Stefania	06 47614082	stefania.frabotta@tesoro.it	Beni e attività culturali
DE LUCA Antonio	06 47616101	antonio.deluca@tesoro.it	Difesa
DIONISI Emanuela	0647616392	emanuela.dionisi@tesoro.it	Affari esteri
VIRGILI Valeria	06 47613108	valeria.virgili@tesoro.it	Politiche agricole, alimentari e forestali
PANTONI Alessandro	06 47610128	alessandro.pantoni@tesoro.it	Infrastrutture e trasporti

Per problematiche inerenti il funzionamento del sistema informativo si può contattare l'apposito *help desk* al n. +39.06.4761.2146

IL PROCESSO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEL II SEMESTRE 2009 (sintesi)

Uff. del personale (inseritore)

Determina il costo medio del lavoro ordinario a seguito dell'elaborazione dei costi medi delle competenze accessorie e verifica i costi delle competenze fisse forniti dall'IGOP e preimpostati a sistema, per posizione economica e Centro di responsabilità. Chiede autorizzazione all'IGB per eventuali modifiche delle competenze fisse preimpostate.

Uff. del personale (validatore)

Valida i costi medi annui del lavoro ordinario del II sem. del consuntivo 2009

Il Centro di costo

Seleziona i Programmi su cui effettuare la rilevazione dei costi del II sem. 2009 e può indicare altri Programmi oltre a quelli su cui ha formulato il Budget rivisto 2009

Nell'apposita schermata inserisce gli Anni Persona rilevati per posizione economica e per Programma che il sistema moltiplica per il costo medio annuo del lavoro ordinario (elaborato dagli uffici del personale)

Inserisce le ORE di straordinario rilevate per posizione economica, per il II semestre 2009, che il sistema moltiplica per il valore orario (acquisito da IGOP)

procedura di ausilio ?

SI

Nelle apposite schermate inserisce i costi, diversi dalle retribuzioni e ammortamenti, non direttamente riferibili ai Programmi, distinti per natura, secondo il piano dei conti

Visualizza la proposta di attribuzione dei costi ai Programmi, eventualmente la modifica e la registra a sistema

NO

Nelle apposite schermate inserisce i costi, diversi da retribuzioni e ammortamenti, distinti per natura, secondo il piano dei conti, e per Programmi

Inserisce i valori patrimoniali, visualizza la proposta di attribuzione delle quote di ammortamento ai Programmi ed eventualmente la modifica e la registra a sistema

Compila la nota illustrativa e comunica la fine attività

Il titolare del Centro di costo

Controlla i dati

Errori?

Riapre gli inserimenti

Effettua la validazione dei dati di costo per il consuntivo II sem. 2009

Il referente del Centro di responsabilità amministrativa

Inserisce le informazioni analitiche, sintetiche per la riconciliazione con il bilancio finanziario

L'Ufficio Centrale del Bilancio

Controlla i dati di costo, i costi medi del personale e le altre informazioni trasmesse ed i dati di riconciliazione trasmessi

Approva i dati di costo

Errori?

Riapre gli inserimenti per il Cdc

L'Ispettorato Generale del Bilancio

Analizza i dati di costo

Analizza le informazioni trasmesse

Errori?

Produce documenti informativi da trasmettere alla Corte dei conti, agli organi politici ed alle Amministrazioni stesse.

Rilevazione dei costi dello Stato per l'anno 2009

10A02283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Tecno Piemonte Spa», in Romagnano Sesia.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2010 l'Organismo «Tecno Piemonte Spa» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Membrane flessibili per impermeabilizzazione - Membrane bituminose destinate ad impedire la risalita di umidità dal suolo - Definizioni e caratteristiche» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2010 l'Organismo «Tecno Piemonte Spa» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Elementi di collegamento strutturali ad alta resistenza adattati al precarico - Parte 1: Requisiti generali; Bulloneria strutturale non a serraggio controllato - Parte 1: Requisiti generali; Alluminio e leghe di alluminio - Prodotti per applicazioni di strutture per le costruzioni - Condizioni tecniche di controllo e di fornitura» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2010 l'Organismo «Tecno Piemonte Spa» - via C. Pizzorno 12 - Romagnano Sesia (Novara) è abilitato come Organismo di certificazione del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche per le emulsioni cationiche bituminose; Specifiche per bitumi di grado duro per pavimentazioni; Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi modificati con polimeri» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture.

10A02064

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl», in Rho.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Stufe alimentate ad olio con bruciatori a vaporizzazione» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Leganti e intonaci a base di gesso - Parte 1:Definizioni e requisiti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Impianti di separazione per liquidi leggeri (per esempio benzina e petrolio) - Parte 1: Principi di progettazione, prestazione e prove sul prodotto, marcatura e controllo qualità» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico luminoso» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata comprende la valutazione di idoneità da parte del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Vetro per edilizia-Vetrate isolanti - Parte 5: Valutazione della conformità» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata comprende la valutazione di idoneità da parte del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Pannelli a base di resine termoindurenti (generalmente chiamati laminati) - Parte 7: Laminati stratificati e pannelli compositi HPL per applicazioni su pareti interne ed esterne e su soffitti» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata comprende la valutazione di idoneità da parte del Ministero interno.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Lastre di gesso - Definizioni, specificazioni e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata comprende la valutazione di idoneità da parte del Ministero interno.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita di valutazione di idoneità da parte del Ministero infrastrutture.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove iniziali del prodotto con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotto «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura; Rivestimenti resilienti, tessili e laminati per pavimentazione - Caratteristiche essenziali» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 15 gennaio 2009 l'Organismo «Istituto Ricerche e Collaudi M. Masini Srl» - via Moscova 11 - Rho (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1:Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera; Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di vermiculite espansa (EV) Parte 1: Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera; Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazioni; Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica-Specificazioni» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessita di valutazione di idoneità da parte del Ministero interno.

10A02065

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'organismo «ITC-CNR», in San Giuliano Milanese.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con Decreto dirigenziale del 16 giugno 2009 l'Organismo «ITC-CNR» - via Lombardia 49 - San Giuliano Milanese (Milano) è abilitato come Organismo di certificazione delle prove del tipo iniziale per la famiglia di prodotto «Accessori prefabbricati per coperture - Cupole monolitiche di materiale plastico - Specifica di prodotto e metodi di prova» sulla base della norma indicata nel provvedimento.

10A02067

Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti relativamente ai rappresentanti delle Associazioni «A.C.U» e «Adiconsum».

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2009, recanti ulteriori modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 2006 di ricostituzione del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) per il triennio 2006-2009, ai sensi degli articoli 136 e 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono state apportate modifiche alla composizione del CNCU relativamente ai rappresentanti delle Associazioni «A.C.U» e «Adiconsum».

10A02054

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Estepa», ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 36 del 13 febbraio 2010, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Oleoestepa, Sociedad Cooperativa Andaluza. Puricon, Sociedad Cooperativa Andaluza y Sierra del Aguila, Sociedad Limitada - Spagna, ai sensi dell'art. 5 del regolamento CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria - Olio di oliva extra vergine - Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - «Estepa».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

10A02223

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Individuazione della «Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi Onlus», in Cesenatico, tra le associazioni di protezione ambientale.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 2010 l'associazione denominata «Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi Onlus», con sede in Cesenatico (Forlì-Cesena), Via Monte Rosa n. 27, è individuata tra le associazioni di protezione ambientale.

10A02071

Rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Sermide - Edipower S.p.a.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. exDSA/DEC/2009/0001914 del 28 dicembre 2009, è stata rilasciata alla società Edipower S.p.a., con sede in Milano, Foro Buonaparte, 31, l'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della centrale termoelettrica sita nel comune di Sermide (Mantova), ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.

Copia del provvedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 15, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo, 44 - Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

10A02108

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Halcion 0,25 mg»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 331 del 19 gennaio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale HALCION 0,25 mg tabletten 10 stueck dall'Austria con numero di autorizzazione 1-17546, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: BB Farma s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 - 21017 Samarate (Varese).

Confezione: HALCION «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C.: 039434016 (in base 10) 15MFT0 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo: triazolam 0,25 mg;

eccipienti: indigotina sulfonato (E132) sotto forma di lacca d'alluminio , amido di mais lattosio cellulosa microcristallina diossido di silice colloidale polvere di sodio docusato (sodio diottilsolfosuccinato) (85%) e benzoato sodico (15%) stearato di magnesio.

Indicazioni teraupetiche: trattamento a breve termine dell'insonnia.

Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio.

Confezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso le officine: Falorni S.r.l. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti – 51100 Serravalle Pistoiese (Pistoia); Fiege Logistics Italia S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: HALCION «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice A.I.C: 039434016.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: HALCION «0,25 mg compresse» 20 compresse.

Codice AIC: 039434016.

Classificazione ai fini della fornitura: RR4 medicinale soggetto a prescrizione medica.

Medicinale soggetto alla Tabella II E del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e succ. int. e mod.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02051

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Buscopan 10 mg»

ESTRATTO DETERMINAZIONE AIP/UPC N° 332 del 19/01/2010

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale BUSCOPAN 10 mg coated Tablet 40 unidades dal PORTOGALLO con numero di autorizzazione 9901710 , con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

IMPORTATORE : BB FARMA s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Europa 160 – 21017 SAMARATE (VA)

Confezione: BUSCOPAN "10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
Codice IP: 038864029 (in base 10) 15214X (in base 32)
Forma Farmaceutica : compresse rivestite
Composizione : ogni compressa contiene
Principio attivo: N-butilbromuro di joscina 10 mg
Eccipienti: nucleo: calcio idrogenofosfato. amido di mais. amido solubile, silice colloidale anidra, acido tartarico, acido stearico: rivestimento; povidone. saccarosio, talco, gomma arabica, titanio diossido (E171),macrogol 6000, cera carnauba, cera bianca.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Buscopan si usa nel trattamento sintomatico delle manifestazioni spastico-dolorose del tratto gastroenterico e genito-urinario.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO
E' autorizzato confezionamento secondario presso le officine : FALORNI S.R.L. Via Provinciale Lucchese s.n.c. Loc. Casotti – 51100 SERRAVALLE PISTOIESE (PT); FIEGE LOGISTICS ITALIA S.p.A., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ
Confezione: BUSCOPAN "10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
Codice IP: 038864029
Classe di rimborsabilità: C bis)

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA
Confezione: BUSCOPAN "10 mg compresse rivestite" 30 compresse rivestite
Codice IP: 038864029
Classificazione ai fini della fornitura:
- OTC medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

10A02052

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Fluimucil»

Estratto determinazione AIP/UPC n. 336 del 19 gennaio 2010

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL solution for injection 300 mg/3 ml dal Portogallo con numero di autorizzazione 2196087, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione:

Importatore: Programmi Sanitari Integrati s.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via G. Lanza, 3 - 20121 Milano.

Confezione: FLUIMUCIL «300mg/3ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Codice A.I.C.: 036071037 (in base 10) 12DTMX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: acetilcisteina 300 mg;

eccipienti: sodio idrossido, sodio edetato, acqua per iniettabili q.b.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento delle affezioni respiratorie caratterizzate da ipersecrezione densa e vischiosa: bronchite acuta, bronchite cronica e sue riacutizzazioni, enfisema polmonare, mucoviscidosi e bronchi ectasie.

Trattamento antidotico. Intossicazione accidentale o volontaria da paracetamolo. Uropatia da iso e ciclofosfamide.

Riconfezionamento secondario

È autorizzato confezionamento secondario presso l'officine Fiege Logistics Italia S.p.a., Via Amendola 1, 20090 Caleppio di Settala (Milano); Depo-Pack S.N.C. di Del Deo Silvio e C. – Via Morandi, 28 - Saronno - VA; Mipharm S.p.A. Via B. Quaranta, 12 – 20141 Milano; Pharm@idea s.r.l. Via del Commercio 5 - 25039 Travagliato (Brescia).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: FLUIMUCIL «300mg/3ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Codice AIC: 036071037.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: FLUIMUCIL «300 mg/3 ml soluzione iniettabile e per nebulizzatore e per istillazione endotracheobronchiale» 10 fiale 3 ml.

Codice AIC: 036071037; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A02050

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valaciclovir Sandoz»

Estratto determinazione n. 1563/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
VALACICLOVIR SANDOZ:

TITOLARE AIC:
Sandoz S.p.A.
Largo U. Boccioni, 1
21040 Origgio (VA)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149012/M (in base 10) 15BRGN (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149024/M (in base 10) 15BRH0 (in base 32)

Confezione
250 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149036/M (in base 10) 15BRHD (in base 32)
Confezione
250 mg compresse rivestite con film 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149048/M (in base 10) 15BRHS (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149051/M (in base 10) 15BRHV (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149063/M (in base 10) 15BRJ7 (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149075/M (in base 10) 15BRJM (in base 32)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149087/M (in base 10) 15BRJZ (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 3 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149099/M (in base 10) 15BRKC (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149101/M (in base 10) 15BRKF (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149113/M (in base 10) 15BRKT (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149125/M (in base 10) 15BRL5 (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149137/M (in base 10) 15BRLK (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149149/M (in base 10) 15BRLX (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149152/M (in base 10) 15BRM0 (in base 32)
Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149164/M (in base 10) 15BRMD (in base 32)

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149176/M (in base 10) 15BRMS (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
250 mg, 500 mg, 1000 mg di valaciclovir

Eccipienti:
Nucleo:
Crospovidone
Cellulosa microcristallina
Povidone
Magnesio stearato

Rivestimento:
Ipromellosa
Titanio diossido (E171)
Macrogol 400
Polisorbato 80

PRODUZIONE BULK E CONFEZIONAMENTO:
Sandoz Private Limited Village Digha Navi Mumbai, India

CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:
Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Germania

CONFEZIONAMENTO:
Salutas Pharma GmbH, Dieselstrasse 5 70839 Gerlingen, Germania

CONTROLLO E RILASCIO DEI LOTTI, CONFEZIONAMENTO:
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljublijana, Slovenia

RILASCIO DEI LOTTI E CONFEZIONAMENTO:
Lek SA – ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polonia

RILASCIO DEI LOTTI E CONFEZIONAMENTI:
Lek Pharmaceuticals d.d. Trimlini 2D 9220 Lendava Slovenia

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO:
Pieffe Depositi S.r.l., Formello, Italia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
Nei pazienti immunocompetenti e leggermente immunosoppressi:
- trattamento dell'herpes zoster nei pazienti di età superiore ai 50 anni: il valaciclovir riduce la durata dell'infezione grave e, di conseguenza, la percentuale di pazienti con dolore associato a zoster.
- Valaciclovir Sandoz è indicato per il trattamento delle infezioni iniziali e ricorrenti da herpes simplex genitale.
- Valaciclovir Sandoz è indicato per la prevenzione delle infezioni da herpes simplex genitale ricorrenti nei pazienti con almeno 6 recidive all'anno.

Valaciclovir Sandoz è indicato per la profilassi dell'infezione e della malattia da citomegalovirus (CMV), in particolare dopo un trapianto renale, tranne che dopo un trapianto di polmone.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
500 mg compresse rivestite con film 42 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149075/M (in base 10) 15BRJM (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 38,89

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 72,94

Confezione
1000 mg compresse rivestite con film 21 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL
AIC n. 039149125/M (in base 10) 15BRL5 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A Nota 84
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 39,06
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 73,25

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VALACICLOVIR SANDOZ
è la seguente**:**
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(condizioni e modalità di impiego)

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(Tutela brevettuale)

Al fine di garantire la proprietà industriale e ai sensi dell'Art. 10, comma 2, dell'Art. 11 e dell'Art. 13 del dec. Leg.vo 219/06 è fatto obbligo all'Azienda di non commercializzare il medicinale di cui all'art. 1, fino alla scadenza della tutela brevettuale del medicinale di riferimento.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02114

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Venlafaxina Docpharma»

Estratto determinazione n. 1564/2010 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
VENLAFAXINA DOCPHARMA

TITOLARE AIC:
DOCPHARMA NV
Ambachtenlaan 13 H/Interleuvenlaan 66
3001 Heverlee
Belgio

Confezione
37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 10 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938015/M (in base 10) 1549DZ (in base 32)

Confezione
37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 30 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938027/M (in base 10) 1549FC (in base 32)

Confezione
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938039/M (in base 10) 1549FR (in base 32)

Confezione
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938041/M (in base 10) 1549FT (in base 32)

Confezione
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 30 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938054/M (in base 10) 1549G6 (in base 32)

Confezione
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938066/M (in base 10) 1549GL (in base 32)

Confezione
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938078/M (in base 10) 1549GY (in base 32)

Confezione
150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938080/M (in base 10) 1549H0 (in base 32)

Confezione
150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938092/M (in base 10) 1549HD (in base 32)

Confezione
150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 30 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938104/M (in base 10) 1549HS (in base 32)

Confezione
150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 50 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938116/M (in base 10) 1549J4 (in base 32)

Confezione
150 mg capsule rigide a rilascio prolungato 100 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938128/M (in base 10) 1549JJ (in base 32)

Confezione
37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938130/M (in base 10) 1549JL (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Capsula rigida a rilascio prolungato

COMPOSIZIONE:
Ogni capsula contiene:

Principio attivo:
37,5 mg: 42,5 mg di venlafaxina cloridrato equivalenti a 37,5 mg di venlafaxina
75 mg: 84,9 mg di venlafaxina cloridrato equivalenti a 75 mg di venlafaxina
150 mg: 169,8 mg di venlafaxina cloridrato equivalenti a 150 mg di venlafaxina

Eccipienti:

Contenuto della capsula:

cellulosa microcristallina (E460)

povidone

talco (E553b)

silice colloidale anidra (E551)

magnesio stearato (E572)

etil cellulosa

copovidone

Involucro della capsula (37.5 mg)

ferro ossido nero, rosso e giallo (E172)

titanio diossido (E171)

gelatina

inchiostro di stampa rosso SB-1033

Involucro della capsula (75 mg)

gelatina

titanio diossido (E171)

ferro ossido nero e rosso (E172)

inchiostro di stampa rosso SB-1033

Involucro della capsula (150 mg)

titanio diossido (E171)

blu brillante FCF (E133)

rosso allura AC (E129)

giallo tramonto FCF (E110)

inchiostro di stampa bianco SB-0007P

Per 37.5 mg: capsula dimensione 3

Per 75 mg: capsula dimensione 1

Per 150 mg: capsula dimensione 0

RILASCIO DEI LOTTI:
Docpharma N.V., Ambachtenlaan 13H/Interleuvenlaan 66, 3001 Heverlee, Belgio

CONTROLLO LOTTI:
Microchem Laboratories, Clogherane, Dungarvan, co. Waterfod Irlanda

SGS Lab Simon S.A. Vieux Chemin du Poete 10, 1301 Wavre, Belgio

ZETA ANALYTICAL LTD, Colonial Way Unit 3 Watford Hertfordshire WD24 4YR United Kingdom

BCM Limited, D10 Ground 101 Nottingham Nottinghamshire NG90 2PR United Kingdom

Kennet Bioservices Ltd.
6 Kingdown Orchard, Hyde Road, Swindon
Wilts SN2 7RR, Regno Unito

PRODUZIONE, CONFEZIONAMENTO:
ALEMBIC LIMITED (FORMULATION DIVISION), PANELAV, P.O.TAJPURA, NEAR BASKA, TALUKA HALOL, DISTRICT PANCHMAHAL – 389 350 GUJARAT, India

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento degli episodi di depressione maggiore.

Per la prevenzione della ricorrenza di episodi di depressione maggiore.

Trattamento del disturbo d'ansia sociale.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
75 mg capsule rigide a rilascio prolungato 14 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/AL
AIC n. 038938039/M (in base 10) 1549FR (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 3,90
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 7,32

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VENLAFAXINA DOCPHARMA è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

10A02111

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Losartan Idroclorotiazide Germed»

Estratto determinazione n. 1566 dell'8 febbraio 2010

MEDICINALE
LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED

TITOLARE AIC:
GERMED PHARMA S.p.A.
Via Cesare Cantù 11
20092 Cinisello Balsamo (MI)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318010/M (in base 10) 14KCXU (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318022/M (in base 10) 14KCY6 (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318034/M (in base 10) 14KCYL (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318046/M (in base 10) 14KCYY (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 50X1 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318059/M (in base 10) 14KCZC (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318061/M (in base 10) 14KCZF (in base 32)

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318073/M (in base 10) 14KCZT (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 7 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318085/M (in base 10) 14KD05 (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318097/M (in base 10) 14KD0K (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 50 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318109/M (in base 10) 14KDOX (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 56 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318111/M (in base 10) 14KD0Z (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 98 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318123/M (in base 10) 14KD1C (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 100 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318135/M (in base 10) 14KD1R (in base 32)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 280 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318147/M (in base 10) 14KD23 (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:
Compressa rivestita con film

COMPOSIZIONE:
Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:
LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE GERMED 50/12,5 mg compresse rivestite con film.
Ogni compressa contiene 50 mg di losartan potassico, equivalente a 45,76 mg di losartan e 12,5 mg di idroclorotiazide.
LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE GERMED 100/25 mg compresse rivestite con film.
Ogni compressa contiene 100 mg di losartan potassico, equivalente a 91,52 mg di losartan e 25 mg di idroclorotiazide.

Eccipienti:
Nucleo:
Cellulosa microcristallina
Amido di mais pregelatinizzato
Lattosio monoidrato
Magnesio stearato

Rivestimento:
Idrossipropilcellulosa
Ipromellosa
Diossido di titanio (E171)
Ossido di ferro giallo (E172)

PRODUZIONE, RILASCIO LOTTI E CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:
Laboratorios Liconsa S.A.
Avenida Miralcampo 7, Poligono Industrial Miralcampo
19200 Azuqueca de Henares, Guadalajara (Spagna)

PRODUZIONE, RILASCIO LOTTI, CONTROLLO LOTTI E CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:
Farma APS Produtos farmacêuticos, S.A.
Rua João de Deus, Venda Nova
2700-487 Amadora
PORTOGALLO

CONTROLLO LOTTI:
LABORATORIOS ECHEVARNE C/Provenza 312 bajos 08037 Barcellona Spagna

IDIFARMA, DESARROLLO FARMACEUTICO SL, Poligono Mocholi, Plaza Cein 5 Nave B14
31110 Noain, Navarra, Spagna

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:
LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE GERMED 50/12,5 mg compresse rivestite con film.
Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione sanguigna non viene adeguatamente controllata con idroclorotiazide o losartan in monoterapia.

LOSARTAN e IDROCLOROTIAZIDE GERMED 100/25 mg compresse rivestite con film.
Trattamento dell'ipertensione essenziale in pazienti la cui pressione sanguigna non viene adeguatamente controllata da losartan 50 mg/idroclorotiazide 12,5 mg una volta al giorno.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione
100 mg/25 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318097/M (in base 10) 14KD0K (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 5,52
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 10,35

Confezione
50 mg/12,5 mg compresse rivestite con film 28 compresse in blister AL/PVC/PE/PVDC
AIC n. 038318022/M (in base 10) 14KCY6 (in base 32)
Classe di rimborsabilità
A
Prezzo ex factory (IVA esclusa)
€ 5,52
Prezzo al pubblico (IVA inclusa)
€ 10,35

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE GERMED
è la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.
E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**.**

10A02110

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CAMPOBASSO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del Regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sotto indicate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, hanno cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal Registro degli assegnatari - di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 - della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Campobasso, con determinazioni dirigenziali n. 15 e n. 16 del 2 febbraio 2010.

Marchio	Denominazione impresa	Indirizzo
30 CB	Gold Eden di Boccardo Flavio	Viale Piave, 30 - 86031 Castelmauro (CB)
54 CB	Izzo Matteo	Viale d'Italia, 39 - 86039 Termoli (CB)

10A02059

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SPEZIA

Nomina del vice conservatore del registro delle imprese

La Giunta della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Spezia nella riunione del 26 novembre 2009, con delibera n. 150 ha nominato Vice Conservatore del Registro delle Imprese la dott.ssa Susanna Alinghieri, Responsabile del Servizio «Servizi Anagrafici per l'Impresa».

10A02113

ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

Regolamentazione tecnica dell'aviazione civile

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), istituito con decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250, informa che in data 13 gennaio 2010 il Direttore Generale dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane, hanno emesso un Decreto interdirettoriale di designazione degli aeroporti di Taranto Grottaglie e di Trapani Birgi quali aeroporti doganali.

Il documento adottato è pubblicato su supporto sia cartaceo che informatico ed è diffuso dall'Ente a chiunque ne faccia richiesta.

Copie del documento possono essere ottenute presso la sede centrale dell'Ente e presso le sedi periferiche; per informazioni di merito è possibile rivolgersi alla sede centrale, Direzione Politiche di Sicurezza e Ambientali, sita in Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma, tel. 06/445961.

10A02112

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 26 gennaio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Riconoscimento, al sig. Davide Paul Mifsud, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 65 del 19 marzo 2009).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 43, prima colonna, all'art. 2, al secondo rigo, dove è scritto: «...la professione di *farmacista*...», leggasi: «...la professione di *odontoiatra*...».

10A02109

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-044) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00